

del processo a carico di Decimo Valerio Asiatico, celebrato nel 47 d.C.

La *clementia* – lo si è appena constatato – non sembra certo annoverarsi tra le prerogative e le virtù di cui Claudio soleva fregiarsi e l'episodio pare dimostrarlo chiarezza. Vi è, in più, l'aggravante che, nella narrazione tacitiana, l'imperatore appare disorientato e soggiogato dalla consorte: accusa Asiatico, ritenuto troppo potente e pericoloso, dietro istigazione di Messalina, desiderosa in realtà unicamente – stando al racconto di Tacito, non sempre obiettivo – di possedere, eliminandolo, i giardini del ricco senatore. Lo storico constata con amarezza come l'imperatore accetti di isti-

excivit. quibus abluendis cubiculo egrediens monet Vitellium ne elabireum sineret: ipsa ad perniciem Poppaeae festinat, subditis qui terrore carceris ad voluntariam mortem propellerent, adeo ignaro Caesare ut paucos post dies epulantem apud se maritum eius Scipionem percontaretur cur sine uxore discubisset, atque ille functam fato responderet. Sed consultantis super absolute Asiatici flens Vitellius, commemorata vetustate amicitiae utque Antoniam principis matrem pariter observavissent, dein percursis Asiatici in rem publicam officiis recentique adversus Britanniam militia, quaeque alia conciliandae misericordiae videbantur, liberum mortis arbitrium ei permisit; et secuta sunt Claudii verba in eandem clementiam. hortantibus dehinc quibusdam inedia et lenem exitum, remittere beneficium Asiaticus ait: et usurpatis quibus insueverat exercitationibus, lauto as corpore, hilare epulatus, cum se honestius calliditate Tiberii vel impetu G. Caesaris periturum dixisset quam quod fraude muliebri et impudico Vitellii ore caderet, venas exohit, viso tamen ante rogo iussaque transferri partem in aliam ne opacitas arborum vapore ignis minueretur: tantum illi securitatis novissimae fuit.

L'IMPERATORE CLAUDIO E IL PROCESSO.

SOMMARIO: 1. Prospettive e ragioni di una indagine. 2. Il 'personaggio' Claudio tra vizi... 3. e virtù pubbliche. 4. Gli imperatori e il processo nel primo Principato: note minime tra letteratura e diritto. 5. Le 'linee guida' di Claudio sul processo: fonti papirologiche, letterarie ed echi giustiniani. 6. Rilievi conclusivi.

1. *Prospettive e ragioni di una indagine.*

Il regno di Claudio – è stato di recente osservato – ha rappresentato un «periodo cruciale per la storia del diritto (oltre che per quella politica e istituzionale)¹». Il rilievo, certamente condivisibile, si basa su ulteriori interessanti riscontri testuali, sintomatici di un notevole interesse dell'imperatore per le questioni giuridiche: per quello che concerne, infatti, i primi anni del Principato, l'imperatore Claudio risulta essere, nella Compilazione giustiniana, il più citato dai giuristi subito

¹ Così P. BUONGIORNO, *Senatus consulta claudianis temporibus facta: una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010, ix.

dopo Augusto². Anche considerando una fonte di tutt'altra natura, quale il Nuovo Testamento, sorprende constatare come Claudio sia l'unico imperatore menzionato per due volte a proposito di *cognitiones*³.

Il singolare dato statistico mi è parso meritevole di approfondimento, specie con riferimento all'entità e al fondamento giuridico di alcuni tra i più rilevanti interventi risalenti al regno di Claudio, ovvero quelli che, in particolare, hanno interessato molteplici aspetti della materia processuale (sia nell'ambito civile che in quello criminale).

A sollecitare ulteriori verifiche sul tema si aggiunge la considerazione che, tra i molteplici studi dedicati, con alterni giudizi, alla discussa figura di Claudio e al suo operato⁴, sembra mancare, almeno nella recente⁵ letteratura, un inquadramento complessivo delle testimonianze relative alle riforme processuali da quest'ultimo soltanto auspiccate ovvero effettivamente varate.

² Cfr. infatti quanto ha rilevato, sul punto, F. GALLO, 'Principes' e 'ius praetorium', in RDR, I, 2001, 5 (estr.).

³ Cfr. *act. ap.* 11.28; 18.2.

⁴ In tal senso, un'ampia rassegna bibliografica ed epigrafica può leggersi nel lavoro di D. FASOLINI, *Aggiornamento bibliografico ed epigrafico ragionato sull'imperatore Claudio*, Milano, 2006, passim.

⁵ Si consideri, ad esempio, A. FLINIAUX, *Une réforme judiciaire de l'empereur Claude (BGU. 611)*, in TR, X, 1931, 509 ss. Ma il contributo si concentra unicamente su un senatoconsulto che sarà esaminato nel corso della trattazione.

po, cede alla tentazione di porre in risalto l'impulsività di Claudio nell'amministrazione della giustizia, come dimostra il già citato

Suet. *Claud.* 14.2: *In cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam friuolus amentique similis.*

Un episodio che pone in luce un comportamento negativo di Claudio è senz'altro quello ricordato in un lungo passo di Tacito⁶⁰, evocativo

et publicae provinciae adsisterent: illi patrum aditum praeberent, se mandatis exercitibus consulturum.

⁶⁰ Cfr. il dettagliato racconto di Tac. *ann.* 11.1-3: *nam Valerium Asiaticum, bis consulem, fuisse quondam adulterum eius credit, pariterque hortis inbiens, quos ille a Lucullo cooptos insigni magnificentia extollebat, Suillum accusandis utrisque immittit. adiungitur Sosibius Britannici educator qui per speciem benevolentiae monebat Claudium cavere vim atque opes principibus infensas: praecipuum auctorem Asiaticum interficiendi G. Caesaris non extimuisse contione in populi Romani gloriamque facinoris ultro petere; clarum exercitus, quando genitus Vienna multisque et validis propinquitibus subnixus turbare gentilis nationes promptum haberet. at Claudius nihil ultra scrutatus citis cum militibus tamquam opprimendo bello Crispinum praetorii praefectum misit, a quo repertus est apud Baias vinculisque inditus in urbem raptus. Neque data senatus copia: intra cubiculum auditur, Messalina coram et Suillio corruptionem militum, quos pecunia et stupro in omne flagitium obstrictos arguebat, excim adulterium Poppaeae, postremum mollitiam corporis obiectante. ad quod victo silentio prorupit reus et 'interroga' inquit, 'Suilli, filios tuos: virum esse me fatebuntur.' ingressusque defensionem, commoto maiorem in modum Claudio, Messalinae quoque lacrimas*

avvertimento circa l'attendibilità, sul piano tecnico-giuridico, della fonte, Suet. *Claud.* 15.2: *alium interpellatum ab adversariis de propria lite negantemque cognitionis rem sed ordinari iuris esse, agere causam confestim apud se coegit, proprio negotio documentum daturum, quam aequus iudex in alieno negotio futurus esset*. Stando a questo squarcio svetoniano, il *princeps* – nonostante il magistrato ritenga la causa *ordinarii iuris* – non esita a ordinare (*coegit*) che la causa gli sia rimessa. Talvolta – e sempre secondo quanto riferisce Svetonio – al fine di giungere più celermente alla emanazione della sentenza, Claudio, nelle sue *cognitiones*, sembra addirittura superare la necessità del principio del contraddittorio: Suet. *Claud.* 15.3: *Absentibus secundum praesentes facillime dabat, nullo dilectu culpane quis an aliqua necessitate cessasset*. Infine, si deve considerare Tac. *ann.* 12.60.1. Nel 53 d.C. Claudio emana un senatoconsulto sulle competenze giudiziarie dei *procuratores* imperiali: su questo provvedimento mi soffermerò più innanzi (§ 5). In argomento, tuttavia, è possibile qui anticipare che l'imperatore solo occasionalmente delega la propria funzione giurisdizionale e abdica ad essa unicamente in favore di funzionari di sua stretta fiducia. Naturalmente, lo zelo di Claudio nell'amministrare (personalmente o indirettamente) la giustizia non manca di suscitare reazioni ironiche e negative: Sen. *apoc.* 15.2.: *Apparuit subito C. Caesar et petere illum in servitutem coepit; producit testes, qui illum viderant ab illo flagris, ferulis, colaphis vapulantem. Adiudicatur C. Caesar; Caesar illum Aeaco donat. Is Menandro liberti suo tradidit, ut a cognitionibus esset*. Lo stesso Nerone – stando a quanto tramanda Tacito – decide di prendere le distanze dal predecessore, soprattutto per quello che riguarda la politica giudiziaria: Tac. *ann.* 13.4.2: *Tum formam futuri principis praescripsit, ea maxime declinans, quorum recens flagrabat invidia. non enim se negotiorum omnium iudicem fore, ut clausis unam intra domum accusatoribus et reis paucorum potentia grassaretur; nihil in penatibus suis venale aut ambitioni pervium; discretam domum et rem publicam. teneret antiqua munia senatus, consultum tribunalibus Italia*

In virtù di siffatte osservazioni, intendo in questo lavoro verificare, su base testuale, il fondamento e la correttezza della tesi, espressa in tempi non proprio recenti (e nel quadro del più autorevole tentativo di rivalutazione dell'operato del successore di Caligola), secondo cui «the judicial administration received particular attention from Claudius [...], whose achievement is characterized throughout by a spirit of justice blended with conciliation and good sense»⁶. La ricerca consentirà di evidenziare l'eventuale sussistenza di un 'filo rosso' di coerenza e organicità delle riforme auspiccate da Claudio in materia processuale, tanto in sé considerate quanto se poste in relazione con eventuali precedenti.

2. Il 'personaggio' Claudio tra *vizi*...

Il contrasto tra l'immagine di Claudio, uomo politico capace e attivo, che emerge dalle fonti epigrafiche e papirologiche e quella, a tratti ridicola, di un imperatore zimbello di mogli e liberti, tratteggiata in molte fonti storiche (Svetonio, Dione, Tacito) ha posto in notevoli difficoltà quanti, in letteratura, si sono cimentati nell'impresa di offrire un ritratto affidabile e obiettivo dell'imperatore e del suo regno. Uno sguardo ad alcune testimonianze particolarmente significative permette di cogliere il senso di queste incertezze.

⁶ A. MOMIGLIANO, *Claudius, the Emperor and his Achievement*, Greenwood, 1981, 70.

Nella trattazione di Svetonio, Claudio è sovente rappresentato come un imperatore per nulla adatto al suo ruolo, in quanto sciocco e insensato⁷. In particolare, in più passaggi della biografia si esprime a chiare lettere un disprezzo per la volubilità e la frivolezza dell'inaffidabile imperatore, del tutto carente quanto alla *dignitas* consona al suo ruolo. Lo squarcio non mi sembra prestarsi a interpretazioni benevole: descrive un uomo instabile, quasi demente:

Suet. *Claud.* 15: *mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam frivolus amentique similis.*

Tacito esprime sovente giudizi globali sulla personalità dell'imperatore e non perde l'occasione di dare sfogo alla sua vena polemica e satirica. Claudio è qualificato come *ignarus*⁸ e in molte circostanze, soprattutto ufficiali, si mostra impacciato e inadeguato, poichè pecca di *inscitia*⁹.

Le presunte inettitudini e le stravaganze comportamentali dell'imperatore hanno fatto versare fiumi d'inchiostro a quanti, tra gli studiosi, si sono cimentati, sulla base di alcuni accenni delle fonti (per la verità di controversa e difficile inter-

⁷ Suet. *Claud.* 29:... *et quidem insciens plerumque et ignarus.*

⁸ Tac. *ann.* 11.2:... *ignaro Caesare.*

⁹ Tac. *ann.* 11.25:... *isque illi finis inscitiae erga domum suam fuit: haud multo post flagitia uxoris noscere ac punire adactus est ut deinde ardesceret in nuptias incestas.*

simo, Suet. *Claud.* 12.2: *Cognitionibus magistratum ut unus e consiliariis frequenter interfuit.* Da quest'ultimo testo non pare si possa dedurre l'esistenza di un titolo ufficiale di *consiliarius* già ai tempi di Claudio, come invece avverrà, verosimilmente, nel secolo successivo, in cui ricorre, ad esempio, il sintagma *amicus consiliarius* in *AE* 1998, 00671: *Nymphis votum pro salute / Q(uinti) Baebi Modesti allecti / inter amicos consiliarios / ab Imp(eratoribus) Antonino et G[[eta]] / Augg(ustis) proc(uratoris) Augg(ustorum) praef(ecti) prov(inciae) / Sard(iniae) Servatus Augg(ustorum) lib(ertus) / proc(urator) metallorum et / praediorum adiut(or) / eius.* Preziose – per quanto generiche – indicazioni sul *modus procedendi* di Claudio nell'amministrazione della giustizia possono ricavarsi, ancora, da Suet. *Claud.* 14.2: *nam et iis, qui apud privatos iudices plus petendo formula excidissent, restituit actiones* rell. La testimonianza sarebbe evocativa – secondo un'autorevole opinione dottrinale – del primo caso attestato in letteratura di *restitutio in integrum* operata da un imperatore a fronte di un provvedimento emanato da un giudice privato, assimilabile a una sorta di appello: sul punto, rinvio a I. BUTI, 'Invalido legum auxilio'. *Il far giustizia dei principi tra istanze e ingerenza*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico G. Boulvert. Copanello, 5-8 giugno 1996*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1999, 360. In modo ancora più incisivo – e sempre a commento dello squarcio svetoniano – si sostiene senza mezzi termini che il *princeps* «poteva decidere super leges» (così P. STEIN, *Procedure giudiziali e politica nel primo impero*, in *Gli ordinamenti*, cit., 32). Molto complessa si profila l'indagine circa le origini (probabilmente) augustee del c.d. appello in senso tecnico giuridico: rinvio, senza pretese di esaustività, a S. RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nei primi secoli dell'Impero*, in *Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico"*, 5 (estr.), consultato su www.ledonline.it. Si vd. anche, non senza un doveroso

A proposito di Claudio, le fonti letterarie prospettano – è facilmente intuibile – dati che si prestano a letture ambivalenti, ma risultano comunque univoci nell'evidenziare un grande interesse di tale imperatore per le questioni relative all'amministrazione della giustizia⁵⁸.

Inizierò da un breve resoconto delle testimonianze espressive di giudizi generali sull'operato dell'imperatore *in parte qua*, per poi passare al vaglio degli interventi tecnico-giuridici più specifici.

Svetonio rappresenta la fonte di informazione più preziosa ai fini del mio discorso. Come di consueto, egli non è tenero nel valutare l'operato del *princeps*-giudice: ne apprezza la laboriosità nelle vesti magistratuali⁵⁹, ma comunque, al contem-

⁵⁸ In argomento è stato sostenuto che il potere di giudicare sia stato nello specifico conferito a Claudio *ex lege*: è questa la conclusione a cui è pervenuto, ad esempio, J.G. WOLFF, *Claudius 'iudex'*, in *Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.): Umbruch oder Episode? Internationales interdisziplinäres Symposium aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums des Archäologischen Instituts der Universität Freiburg i. Br., 16-18 Februar 1991*, Mainz, 1994, 145 ss.

⁵⁹ Suet. *Claud.* 14: *Ius et consul et extra honorem laboriosissime dixit, etiam suis suorumque diebus sollemnibus, nonnumquam festis quoque antiquitus et religiosis*. Da notare, nella testimonianza, come, probabilmente, l'attività giudicante sia stata svolta sia in qualità di titolare di consolato, dunque alla stregua, e con i poteri, della magistratura repubblicana per antonomasia (Claudio è stato console nel 47 d.C., avendo come collega Vitellio, coinvolto poi anche nel processo a Valerio Asiatico), sia – il dato non pare trascurabile – al di fuori della gerenza di cariche ufficiali. Ancora, si veda, chiaris-

pretazione), nel difficile tentativo di individuare una precisa relazione di tipo clinico tra questi bizzarri tratti caratteriali e la probabile parziale compromissione delle facoltà fisiche e mentali dell'imperatore.

Si considerino, a mò di esempio, alcuni tra i più significativi passaggi delle opere di Svetonio e di Seneca. Secondo lo storico, sin da giovane Claudio appare poco avvezzo alla vita pubblica, debilitato com'è da continui e tenaci stati influenzali¹⁰; la madre lo considera alla stregua di un abbozzo di uomo, 'incompiuto' dalla natura¹¹. Svetonio ironizza poi sul contrasto tra l'aspetto di Claudio a riposo, dotato di portamento elegante e compassato, degno della sua carica e il suo curioso modo di incedere, per nulla regale, anzi disarmonico e quasi claudicante, caratterizzato, in più, da un ridicolo e intermittente tentennamento del capo¹². L'ascesa al trono, tuttavia – sottolinea,

¹⁰ Suet. *Claud.* 2: *... ac per omne fere pueritiae atque adolescentiae tempus variis et tenacibus morbis conflictatus est, adeo ut animo simul et corpore hebetato ne progressa quidem aetate ulli publico privatoque muneri habilis existimaretur*.

¹¹ Suet. *Claud.* 3: *... Mater Antonia portentum eum hominis dicitabat, nec absolutum a natura, sed tantum incobatum* *rell.*

¹² Suet. *Claud.* 30: *Auctoritas dignitasque formae non defuit ei, verum stanti uel sedenti ac praecipue quiescenti, nam et prolixo nec exili corpore erat et specie canitieque pulchra, opimis ceruicibus; ceterum et ingredientem destituebant poplites minus firmi, et remisse quid vel serio agentem multa debonestabant: risus indecens, ira turpior spumante rictu, umentibus naribus, praeterea linguae*

ancora, Svetonio – sembra giovare non poco alla (solitamente) precaria *valetudo* di Claudio¹³.

In tono ancora più sarcastico, la descrizione dello sconcertante e singolare ‘quadro clinico’ dell'imperatore si ritrova anche nell'*Apocolocintosi* di Seneca. Claudio è ridicolizzato già dalle prime battute dell'opera e sin dalla sua nascita, forse prematura, *nemo enim umquam illum natum putavi*¹⁴.

La rappresentazione dei difetti di Claudio in tono grottesco punteggia, come è noto, ampi squarci dell'opera: se ne può trarre un significativo esempio ricordando come per Seneca l'imperatore appaia a stento capace di parlare correttamente; anzi, i suoi discorsi pubblici sono spesso inframezzati da improvvisi versi cavernosi e incomprensibili, simili a quelli degli animali¹⁵. In effetti, non sembra agevole formulare una diagnosi certa sui disturbi alle origini delle altalenanti condizioni di salute dell'imperatore: si è al riguardo ipotizzato che egli sia stato affetto da una sindrome congenita riconducibile ad alterazioni del funzionamento del sistema nervoso centrale, queste ultime non così gravi da comprometterne in

titubantia caputque cum semper tum in quantulocumque actu vel maxime tremulum.

¹³ Suet. *Claud.* 31: *valitudine sicut olim graui, ita princeps prospera usus est.*

¹⁴ Sen. *apoc.* 3.

¹⁵ Sen. *apoc.* 5: *Quaesisse se, cuius nationis esset: respondisse nescio quid perturbato sono et voce confusa; non intellegere se linguam eius, nec Graecum esse nec Romanum nec ullius gentis notae.*

difesa della verità processuale pregiudicava, al contempo, la libertà⁵⁵. La notizia trova conferma anche nella tradizione di Svetonio, il quale pure sembra valutare positivamente l'ingerenza del *princeps*, tesa a restituire la dignità loro propria al senato e ai collegi giudicanti⁵⁶. Va però sottolineato come la presenza di Tiberio *in iure* – quale deterrente per sventare i soprusi verso i deboli orditi dai *potentes* – non deve aver sortito un grande effetto considerando che, lo si constaterà a breve, l'imperatore Claudio probabilmente era intervenuto con decisione per arginare il dilagare di tale piaga. Mancano, tuttavia, nelle fonti – pare opportuno precisarlo – racconti di episodi di *ius dicere* risalenti direttamente a Tiberio.

Il principato di Caligola appare caratterizzato, almeno in un primo momento, da sorprendenti scrupoli legalitari: per rendere, ad esempio, meno gravoso il lavoro delle *quaestiones* perpetuae criminali, egli aveva aggiunto una quinta decuria alle quattro già in funzione⁵⁷.

⁵⁵ Tac. *ann.* 1.75: *Nec patrum cognitionibus satiatu iudiciis adsidebat in cornu tribunalis, ne praetorem curuli depelleret; multaque eo coram adversus ambitum et potentium preces constituta. sed dum veritili consulitur, libertas corrumpebatur.*

⁵⁶ Suet. *Tib.* 30: *Quin etiam speciem libertatis quandam induxit conseruatis senatui ac magistratibus et maiestate pristina et potestate.* Ancora, si vd. Suet. *Tib.* 31: *...cetera quoque non nisi per magistratus et iure ordinario agebantur rell.*

⁵⁷ Suet. *Cal.* 16: *Ut levior labor iudicantibus foret, ad quattuor prioris quintam decuriam addidit. Temptavit et comitorum more revocato suffragia populo reddere.*

zione e all'equità, del resto sue virtù paradigmatiche: Tiberio assisteva ai processi con molta discrezione, per non privare i magistrati della loro legittimazione a decidere le controversie. La presenza dell'imperatore probabilmente mirava a sventare gli abusi giudiziari dei *potentes*, ma – ammette, con la consueta amarezza, Tacito – la

Grano Marcello, governatore della Bitinia nel 15 d.C.: *nec multo post Granium Marcellum praetorem Bithyniae quaestor ipsius Caepio Crispinus maiestatis postulavit, subscribente Romano Hispone: qui formam vitae iniit, quam postea celebrem miseriae temporum et audaciae hominum fecerunt. nam egens, ignotus, iniquies, dum occultis libellis saevitiae principis adrepat, mox clarissimo cuique periculum facessit, potentiam apud unum, odium apud omnis adeptus dedit exemplum, quod secuti ex pauperibus divites, ex contemptis metuendi perniciem aliis ac postremum sibi invenere. sed Marcellum insimulabat sinistros de Tiberio sermones habuisse, inevitabile crimen, cum ex moribus principis foedissima quaeque deligeret accusator obiectaretque reo. nam quia vera erant, etiam dicta credebantur. addidit Hispo statuam Marcelli altius quam Caesarum sitam, et alia in statua amputato capite Augusti effigiem Tiberii inditam. ad quod excarsit adeo, ut rupta taciturnitate proclamaret se quoque in ea causa laturum sententiam palam et iuratum, quo ceteris eadem necessitas fieret. manebant etiam tum vestigia morientis libertatis. igitur Cn. Piso 'quo' inquit 'loco censebis, Caesar? si primus, habeo quod sequar: si post omnis, vereor ne inprudens dissentiam.' permotus his, quantoque incautius efrerverat, paenitentia patiens tulit absolvi reum criminibus maiestatis: de pecuniis repetundis ad recipiendos itum est.* Ancora, un dato statistico poco considerato, ma inquietante e indicativo dello stato della giustizia durante questo periodo dell'impero è rappresentato dall'ingente numero di suicidi avvenuti all'epoca di Tiberio: cfr. F. COSTANTINI, *Processi e suicidi nell'età di Tiberio*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 238 ss.

modo permanente le facoltà intellettive¹⁶ che erano invero, probabilmente molto sviluppate. A tale ultimo proposito, si può anzi congetturare che la produzione letteraria dell'imperatore – purtroppo andata perduta – si sia distinta per originalità e vastità dei temi trattati. Siamo informati, da diversi stringati squarci di Svetonio, che Claudio – incitato sin dalla giovane età a impegnarsi nello studio della letteratura da Tito Livio – si dedicò alla stesura di un'autobiografia in otto libri e compose uno scritto in difesa di Cicerone contro i libri di Asinio Gallo¹⁷.

¹⁶ È questa la conclusione a cui è a suo tempo pervenuto, in un ampio e documentato 'dossier' su Claudio, confluito in una tesi di dottorato, lo statunitense T. DECOURSEY RUTH, *The Problem of Claudius. Some Aspects of a Character Study*, Baltimore, 1916, 123: «in the physical, mental and psychic characteristics [...] one recognizes readily, among considerations of minor importance, the presence of a disorder or combination of disorders connected with the nervous system». Il problema dell'ascesa di Claudio al trono imperiale è stato riconsiderato, di recente, da R. LAURENDEI, *Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio*, Reggio Calabria, 2012, 34 ss.

¹⁷ Suet. *Claud.* 41: *In principatu quoque et scripsit plurimum et assidue recitavit per lectorem. Initium autem sumpsit historiae post caedem Caesaris dictatoris, sed et transiit ad inferiora tempora coepitque a pace civili, cum sentiret neque libere neque vere sibi de superioribus tradendi potestatem relictam, correptus saepe et a matre et ab avia. Prioris materiae duo volumina, posterioris unum et quadraginta reliquit. Composuit et "de vita sua" octo volumina, magis inepte quam ineleganter; item "Ciceronis defensionem adversus Asini Galli libros" satis eruditam.*

Inoltre – grazie alla sua notevole padronanza della lingua greca¹⁸ – l'imperatore si cimentò con successo nella stesura di una monumentale opera di storia etrusca, composta da ben venti volumi e probabilmente intitolata *Tyrreniká*¹⁹.

Ritornando all'annosa questione delle malattie che avrebbero afflitto Claudio, mi sembra più aderente al resoconto – comunque approssimativo – degli storici la teoria di Barbara Levick, la quale congettura che Claudio sia stato affetto da una forma lieve di paralisi cerebrale, verosimilmente conseguenza di una nascita prematura²⁰.

Le fonti, del resto, per la loro genericità, non sono in grado di offrire elementi dirimenti al fine dell'inquadramento preciso dei tanti disturbi che minavano la salute dell'imperatore. Dunque la cautela, sul punto, si rende quantomai necessaria, a meno che – per tentare di spiegare le contraddizioni così evidenti nella personalità di Claudio – non si debba ritenere fondato il sospetto avanzato da Guarino, secondo il quale l'unica patologia di cui avrebbe sofferto l'imperatore sarebbe stata una vera e propria schizofrenia²¹.

¹⁸ Suet. *Claud.* 42: *Nec minore cura Graeca studia secutus est, a morem praestantiamque linguae occasione omni professus.*

¹⁹ Suet. *Claud.* 42: *Denique et Graecas scripsit historias, Tyrrenicon viginti rell.*

²⁰ B. LEVICK, *Claudius*, London, 1990, 200, nt. 7.

²¹ Si veda, sul punto, A. GUARINO, *In difesa di Messalina*, in *Labeo*, XX, 1974, 12 ss.

niera assai incisiva, dall'altro lato assisteva personalmente i suoi *clientes* nelle più varie controversie giu-diziarie⁵². Ancora, lo storico rammenta – con enfasi: ma la testimonianza è indicativa, a mio avviso, di un plausibile svolgimento dei fatti – come Ottaviano amministrasse personalmente la giustizia anche di notte, persino se ammalato:

Suet. *Aug.* 33.1: *Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnumquam, si parum corpore valeret lectica pro tribunali collocata, vel etiam domi cubans.*

Non sempre, tuttavia, il *princeps* si occupava delle vicende giudiziarie sottopostegli dai sudditi: si ha notizia, dallo stesso Svetonio, della prassi, inaugurata proprio da Ottaviano, di delegare ai pretori la decisione sugli appelli nelle liti fra cittadini e a *virii consulares* appositamente nominati per le singole province per gli appelli in ordine alle controversie incardinate in provincia⁵³.

In ambito processuale la condotta del successore di Augusto appare⁵⁴ improntata alla modera-

⁵² Suet. *Aug.* 56.4: *Affuit et clientibus, sicut Scutario cuidam evocato quondam suo, qui postulabatur iniuniarum.*

⁵³ Suet. *Aug.* 33.3: *Appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori delegavit urbano ac provincialium consularibus viris, quos singulos cuiusque provinciae negotiis praeposuisset.*

⁵⁴ Non va infatti dimenticato come durante il regno di questo imperatore siano stati numerosi i processi *lesae maiestatis*, che il *princeps* sceglie di far istruire al senato, non senza intromettersi: indicativo in tal senso è il resoconto di cui in Tac. *ann.* 1.75, relativo al processo intentato contro

4. *Gli imperatori e il processo nel primo Principato: note minime tra letteratura e diritto.*

L'analisi dei racconti degli storici di età imperiale (e di Svetonio in special modo) induce – sia pure con la dovuta cautela, quanto all'attendibilità di siffatta tipologia di testimonianze⁴⁹ sotto i profili tecnico-giuridici – a supporre che già nei primi secoli dell'impero i principi assistano e intervengano⁵⁰ frequentemente, e a vario titolo, nei processi anche di tipo 'ordinario'. L'ingerenza – per quanto riguarda il principato di Claudio, ma non solo – sembra essersi spinta ben oltre i limiti della 'normale' attività moralizzatrice che ci si potrebbe attendere da chi si autoproclami *primus inter pares*.

Svetonio ricorda che Augusto, *ut unus e populo* (!), si lasciava interrogare con grande disponibilità nei processi in qualità di testimone⁵¹ ma, in ma-

⁴⁹ Come autorevolmente avverte, specie in relazione all'attendibilità delle fonti letterarie illustrative della procedura criminale nel primo Principato, F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 506.

⁵⁰ Naturalmente, è assai discusso il fondamento giuridico del potere imperiale di giudicare: sembra più aderente al resoconto delle fonti la teoria che ipotizza una *potestas iudicandi* basata sul prestigio personale dell'imperatore (*autoritas*): si veda, al riguardo, con particolare riferimento alla materia criminale, B. SANTALUCIA, *La giustizia penale (nel principato)*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 76.

⁵¹ Suet. *Aug.* 56: *Testem se in iudiciis et interrogari et refelli acquissimo animo patiebatur.*

Al di là, comunque, dell'apparente mitezza e inettitudine caratteriale (e fisica) di Claudio, non mancano nelle fonti racconti di episodi sintomatici di un' indole accentratrice, decisa e violenta. Seneca non esita a etichettare il sovrano come *omnium amicorum interfector*²², pronto a reprimere nel sangue e senza scrupoli i (non pochi) tentativi di congiura orditi ai suoi danni. A tale proposito, Svetonio²³ ricorda come contro l'imperatore abbiano tramato sia singoli dissidenti che gruppi organizzati; le ostilità talvolta erano giunte a provocare una vera e propria guerra civile, come testimoniarebbe la rivolta delle legioni di Dalmazia capeggiate, nel 42 d.C., da L. Arrunzio Camillo Scriboniano²⁴. Di tale vicenda narra, tra gli altri, ma con particolare dovizia di particolari, soprattutto Cassio Dione. A lui si deve l'amara riflessione sul principato di Claudio, per avere registrato un elevato numero di esecuzioni capitali ed essere stato caratterizzato da un massiccio ricorso alla tortura di uomini liberi e illustri (cava-

²² Per dirla con Sen. *apoc.* 13: *Tum Peto Pompeius: 'Quid dicis, homo crudelissime? Quaeris, quomodo? Quis enim nos alius huc misit quam tu, omnium amicorum interfector? In ius eamus, ego tibi hic sellas ostendam'*.

²³ Suet. *Claud.* 13: *Nec tamen expers insidiarum usque quaque permansit, sed et a singulis et per factionem et denique civili bello infestatus est.*

²⁴ Maggiori notizie, al riguardo, in A. GALIMBERTI, *La rivolta del 42 e l'opposizione senatoria sotto Claudio*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1999, 205 ss.

lieri e senatori)²⁵. E ciò a dispetto delle promesse fatte dall'imperatore all'inizio della sua carica e del suo millantato ossequio alle antiche e garantiste tradizioni repubblicane (care, del resto, anche all'an-tenato Augusto). Il cittadino romano, come è noto, non poteva essere essere torturato a fini inquisitori.

Il 'ritratto' di Claudio che emerge dall'analisi del suo principato effettuata dagli storici antichi è, dunque, complessivamente poco edificante. Sulla base di questi elementi, tra gli studiosi vi è chi, come Vessey, preferisce valorizzare le testimonianze (specie tacitane) negative su Claudio per formulare un giudizio di assoluto sfavore sul suo operato²⁶. Mi sembra, però, preferibile una chiave di lettura più 'moderata' del principato di Claudio, che tenga conto – come suggerito da Miriam Griffin²⁷ – anche degli episodi positivi che gli stessi storici, come si vedrà a breve, hanno posto in evidenza.

3. ... e virtù pubbliche.

²⁵ Si veda, infatti, il resoconto di Cass. Dio 60.15, nonché quanto, più genericamente, riferisce Tac. *ann.* 13.43.2: *equitum Romanorum agmina damnata*.

²⁶ D.W.T.C. VESSEY, *Thoughts on Tacitus' Portrayal of Claudius*, in *AJPb*, XCII, 1971, 385 ss.

²⁷ M. GRIFFIN, *Claudius in Tacitus*, in *CQ*, XXXII, 1990, 482 ss.

Claudio, insomma, non senza dare prova di abilità politica, preferisce legare l'immagine del suo regno a una virtù insolita e molto più concreta della *iustitia*, o della *clementia*, ma anzi piuttosto affine alla *cura*, alla *sollicitudo*, alla *diligentia* che indicheranno – già a partire dal secolo seguente – lo zelo e lo scrupolo con cui molti magistrati locali operavano in campo politico⁴⁸.

Essere *constans* in primo luogo significa, su un piano meramente letterale, essere tenace: tale prerogativa ben descrive, a mio modo di vedere, una cifra caratteriale dominante dell'imperatore Claudio, il quale con perseveranza tenta di condurre a termine (anche) numerose iniziative di politica giudiziaria: all'illustrazione degli interventi normativi di Claudio sul processo sono dedicate le pagine che seguono.

scelta (comunque ambigua e, certo, da porre in relazione a un concetto di libertà che non poteva più essere quello caro al pensiero repubblicano) di Claudio di presentarsi al popolo, all'indomani della sua repentina e turbolenta elezione a imperatore, come vero e proprio *vindex libertatis*: in argomento, cfr., anche per raggugli bibliografici e discussione delle fonti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.I, Napoli, 1974, 375.

⁴⁸ Il dato è ricavabile da alcune testimonianze epigrafiche: si veda, per la *cura*, un'iscrizione italiana del III sec. d.C., in *CIL* IX, 2238; per quello che riguarda la *diligentia*, cfr. *CIL* XIV, 4144, databile al II sec. d.C.

peraltro non si ha più traccia in tutto il principato – non è impresa agevole, dal punto di vista storico-politico.

In merito, mi sembra tuttavia godere di migliore fondamento, tra le molte sostenute in letteratura⁴⁶, l'opinione secondo cui l'imperatore intende assumersi una personale e precisa responsabilità politica innanzi ai suoi sudditi, garantendo una (necessaria) soluzione di continuità rispetto al burrascoso e instabile principato di Caligola⁴⁷.

⁴⁶ Puntuali richiami in D. FASOLINI, *Aggiornamento*, cit., 116.

⁴⁷ C.H.V. SUTHERLAND, *Coinage in Roman Imperial Policy (31 BC.-AD. 68)*², New York, 1971, 150: «the principle of imperial responsibility had been strong in Tiberius' mind, and Claudius had no hesitated to express it, especially by means of the constantia concept». Con simili accenti, si veda anche J.R. FEARS, *The Cult of Virtues*, in *ANRW*, XVII.II, 1981, 894: «Constantia would set Claudius in direct contrast to the erratic Gaius; and it would serve as a welcome notice to the public of a return to normalcy and good sense in government. Significantly, while other virtues on the Claudian coinage bear the epithet *Augusta*, only *constantia* has the genitive form *Augusti*, a conscious attempt to express its intimate association with the reigning Emperor». Ancora, in tempi più recenti, cfr. J. GINSBURG, *Representing Agrippina. Constructions of Female Power in the Early Roman Empire*, New York, 2006, 64: «the purpose of advertising this virtue would seem to draw a clear distinction between the current stability of the Empire and the uncertain situation under Caligula». Del resto – mi sembra – alla medesima logica (denigrazione del predecessore tiranno: un vero *topos* propagandistico destinato a ripetersi nella storia imperiale) obbedisce anche la

Assai stridente, come si è osservato, appare il contrasto tra il ritratto del 'personaggio' Claudio pervenutoci attraverso la lettura di molti passi delle opere di Svetonio, Tacito e Dione e quello che, invece, presentano le testimonianze epigrafiche e, in generale, i documenti ufficiali. Ma anche i medesimi storici, come sopra ho accennato, in alcuni contesti sono propensi a esprimere giudizi più equilibrati su Claudio, apprezzandone, in particolare, la modestia e il rispetto dimostrato per le antiche istituzioni e tradizioni repubblicane. Si consideri, al riguardo, quanto scrive, pur contraddicendosi poco dopo²⁸, Svetonio:

Suet. *Claud.* 12: *At in semet augendo parvus atque civilis praenomine Imperatoris abstinuit, nimios honores recusavit.*

Lo storico apprezza la scelta di Claudio di inaugurare il proprio principato – conquistato, come è noto, non per meriti personali o per principi dinastici ma, più prosaicamente, grazie all'apporto determinante delle guardie pretoriane – all'insegna del 'basso profilo': preoccupato di legittimare agli occhi del *populus* la propria singolare ascesa, l'imperatore ama mostrarsi modesto e *civilis*, rinuncia al *praenomen* di *Imperator* e a molte

²⁸ Suet. *Claud.* 35: *Primis imperii diebus quanquam, ut diximus, iactator civilitatis, neque convivia inire ausus est nisi ut speculatores cum lanceis circumstarent militesque vice ministrorum jungerentur* rell.

delle cariche onorifiche offertegli, ritenendole eccessive.

Particolarmente complessa e interessante si profila l'interpretazione del lemma *civilis*, appartenente al linguaggio politico (non solo, ma prevalentemente) imperiale ed evocativo, nel passo richiamato, di una precisa *virtus* del *princeps*. Su tale espressione è opportuno soffermarsi brevemente.

Già Cicerone – tratteggiando, sulla scia di Platone, le qualità fondamentali richieste a un buon uomo di governo²⁹ – sottolineava che solo chi fosse guidato da una *civilis prudentia* poteva essere in grado di sventare sin dall'inizio le minacce incombenti sullo Stato, preservando per tempo la sua stabilità e garantendo, *in rebus adversis*, sia il controllo delle istituzioni che la pace sociale. Dal contesto della trattazione mi sembra possibile ipotizzare che il sintagma *civilis prudentia* stia a significare una sorta di 'lungimiranza politica':

Cic. *de re publ.* 2.45: *id enim est caput civilis prudentiae, in qua omnis haec nostra versatur oratio, videre itinera flexusque rerum publicarum, ut cum sciatis quaeque res inclinet, retinere aut ante possitis occurrere.*

²⁹ Ampia trattazione, sul punto, in J.L. FERRARY, *The Statesman and the Law in the Political Philosophy of Cicero*, in *Justice and Generosity. Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy*, Cambridge, 1995, 53 ss.

sume particolare rilievo al tempo di Tiberio: anzi, a un sommario esame delle fonti storiche, mi sembra possibile supporre che si trattasse di una sua prerogativa personalissima⁴⁴.

Rispetto ai suoi predecessori, Claudio *fecit viam suam*: risulta infatti essere il primo a utilizzare come icona monetaria quella – di ascendenza stoica⁴⁵ – della *constantia*, cui, come virtù divinizzata, non era mai stato dedicato a Roma alcun tipo di culto.

Tentare di risalire alle reali motivazioni della scelta, operata da Claudio, del tema monetario della 'costanza' – tipica virtù individuale di cui

⁴⁴ Si veda, al riguardo, Vell. Pat. 2.122: *Quis non inter reliqua, quibus singularis moderatio Ti. Caesaris elucet atque eminent, hoc quoque miretur, quod, cum sine ulla dubitatione septem triumphos meruerit, tribus contentus fuit?*; Suet. Tib. 32.2: *Parem moderationem minoribus quoque et personis et rebus exhibuit*; Tac. ann. 3.50: *Contra M'. Lepidus in hunc modum exorsus est: 'si, patres conscripti, unum id spectamus, quam nefaria voce Clutorius Priscus mentem suam et auris hominum polluerit, neque carcer neque laqueus, ne serviles quidem cruciatus in eum suffecerint. sin flagitia et facinora sine modo sunt, supplicii ac remediis principis moderationem maiorumque et vestra exempla temperat et vana a scelestis, dicta a maleficiis differunt, est locus sententiae per quam neque huic delictum impune sit et nos clementiae simul ac severitatis non paeniteat. saepe audivi principem nostrum conquerentem si quis sumpta morte misericordiam eius praevenisset.*

⁴⁵ La notazione è di S. DABOVE, 'Constantia Augusti? nella monetazione di Claudio', in *Contributi di storia antica in onore di A. Garzetti*, Milano, 1996, 304, ove altre indicazioni anche bibliografiche. Notazioni, sul punto, anche in R. LAUREN-DI, *Profili*, cit., spec. 60 s.

Va ricordato che nelle *Res Gestae*³⁹ Augusto rievoca il 'trasferimento' della *res publica* dalla sua potestà al senato e al popolo romano. In seguito alla celebre *restitutio rei publicae* gli viene conferito il titolo di *Augustus* per decreto del senato, gli stipiti della porta della sua casa sono rivestiti pubblicamente di lauri, una corona civica è posta sulla sua porta e lo scudo aureo, evocativo di tutte le sue *virtutes* (*clementia*, *iustitia* e *pietas*) è collocato nella *curia Iulia*.

Il senso della giustizia⁴⁰, dunque, rappresenta, in questo periodo storico, una delle virtù cardinali di un imperatore, tanto che pure nel principato tiberiano⁴¹ risultano emesse monete con il termine *iustitia*⁴² e sono pervenute iscrizioni che celebrano questa sua qualità⁴³. Anche la *moderatio* as-

³⁹ RG. 34.2.

⁴⁰ Ma la stessa politica giudiziaria, a mio modo di vedere, costituisce uno dei principali indici di 'bontà' di un principato.

⁴¹ Sulla *iustitia* ai tempi di Tiberio, cfr. Vell. Pat. 2.126: *Revocata in forum fides, summota e foro seditio, ambitio campo, discordia curia, sepultaque ac situ obsitae iustitia, aequitas, industria civitatis redditae; accessit magistratibus auctoritas, senatui maiestas, iudicis gravitas; compressa theatralis seditio, recte faciendi omnibus aut incussa voluntas aut imposita necessitas: honorantur recta, prava puniuntur, suspicit potentem humilis, non timet, antecedit, non contemnit humiliorem potens*. Sulla *moderatio* e, in generale, sulle virtù imperiali si v. anche, recentemente, F. VAN HAEPEREN, *L'impét, une caractéristique des 'mauvais' empereurs*, in *Mythos*, XV, 2008, 147 ss.

⁴² Cfr. BMC. I, 131, nn. 79-80.

⁴³ Cfr. ILS 159; ILS 3783.

Non mi pare contestabile che l'auspicio formulato ad Cicerone sia valido per qualunque forma di governo: è anzi plausibile che una qualità come la *civilis prudentia* rientri, a buon diritto, tra le necessarie credenziali di un *princeps* avveduto, al quale è certamente richiesta un'innata abilità nel prevedere l'evolversi delle situazioni politiche, adeguando la propria azione a seconda delle circostanze.

Anzi, l'ideale del *princeps civilis* – è stato giustamente osservato da Arnaldo Marcone – permea a tal punto di sé il Principato, che «nasce con l'Impero stesso, avendo come presupposto il ruolo ambivalente degli imperatori rispetto alle istituzioni repubblicane»³⁰.

Proprio questa riflessione spiega bene la ragione per cui – a mio modo di vedere – Svetonio non intende invocare l'accezione ciceroniana del vocabolo: per comprendere più a fondo la portata della *civilitas* si rende quanto mai necessario contestualizzarne la valenza in ragione della temperie storico-politica considerata. Si tratta, infatti, di un vocabolo polisenso che ha goduto di una certa fortuna nell'epoca imperiale.

Nel passo di Svetonio l'essenza della *civilitas* va probabilmente colta innanzitutto in relazione al rituale – già diffuso, come è noto, negli astuti³¹

³⁰ A. MARCONE, *A proposito della 'civilitas' nel tardo impero*: una nota, in *RSI*, XCVII, 1985, 977.

³¹ Sul punto, accolgo l'osservazione di A. WALLACE-HADRILL, *'Civilis Princeps': between Citizen and King*, in *JRS*,

comportamenti politici dei primi imperatori e posto in essere, come si può constatare dal testo riportato, anche da Claudio – del ‘rifiuto’ delle molte cariche ripetutamente offerte loro dal popolo o dal senato. Il *princeps civilis* mira a fuggire, attraverso questo espediente, qualsiasi sospetto di ambizioni e tendenze autocratiche³², anzi, si mostra desideroso di improntare la propria condotta alla modestia, al rispetto del modello sobrio di vita proprio dei *cives* repubblicani e delle loro istituzioni.

Un altro aspetto molto apprezzato dagli storici è l'attivismo di Claudio in materia edilizia. Disponiamo di affidabili testimonianze del fatto che l'imperatore si occupa in modo proficuo della cura della rete viaria, nonché degli acquedotti, mostrando una chiara propensione – ben posta in evidenza anche da alcuni studiosi contemporanei

LXXII, 1982, 37: «refusal [...] is a gesture designed to substantiate an elaborate pretence that things are not as they seem». In argomento, fondamentale, da ultimo, F. AMARELLI, *‘Itinera ad principatum’*. *Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli, 2010, specialmente 119, ove si pone in evidenza – le riflessioni qui svolte, del resto, si pongono nella scia di questa opinione dottrinale – come il rifiuto di alcune cariche da parte anche dei primissimi imperatori sia posto in essere per mostrare una volontà di buon governo e al fine di una ricerca di consenso.

³² Mi trovo d'accordo, sul punto, con quanto già osservato da A. MOMIGLIANO, *Claudius*, cit., 39: «Claudius never consented to use the title *imperator* as a *praenomen*; it would have been an unequivocal sign of his assumption of a rank not allowed by tradition».

Al di là, poi, dei giudizi (non sempre obiettivi) degli storici sul suo operato, l'imperatore si impegna personalmente a veicolare i suoi messaggi politici e ideologici attraverso un sapiente e originale uso della monetazione a scopo propagandistico. Un breve confronto con i più illustri predecessori di Claudio, Augusto e Tiberio, permette di cogliere il senso del giudizio che ho appena espresso.

santi iscrizioni (cfr. *CIL* VI, 33733; *CIL* X, 1743). A tale ultimo riguardo, Frontino ricorda come un altro importante intervento attribuito all'imperatore Claudio è consistito nell'introduzione della *familia Caesaris*, diretta emanazione della *familia publica*, costituita, ai tempi di Augusto, da 240 schiavi da lui resi ‘pubblici’ attraverso il meccanismo giuridico della *publicatio*. Sotto Claudio la *familia Caesaris* è integrata di 460 componenti, coinvolti a vario titolo nella gestione degli acquedotti e alle dipendenze della nuova magistratura del *procurator* di rango senatorio: cfr. Frontin. *aq.* 2.116: *Superest tutela ductuum, de qua priusquam dicere incipiam, pauca de familia quae huius rei causa parata est explicanda sunt. Familiae sunt duae, altera publica, altera Caesaris. Publica est antiquior, quam ab Agrippa relictam Augusto et ab eo publicatam diximus; habet homines circiter ducentos quadraginta. Caesaris familiae numerus est quadringentorum sexaginta, quam Claudius cum aquas in urbem perduceret constituit*. Ma, come anticipato, l'istituzione del *procurator aquarum* in epoca claudiana o meno, nonché l'esatta determinazione delle competenze di questo funzionario sono argomenti molto dibattuti: sul punto, si vd. i dubbi espressi, ad esempio, da M. PEACHIN, *Frontinus and the ‘curae’ of the ‘curator aquarum’*, München, 2004, 110: «Regarding the creation of a freedman *procurator aquarum*, what Frontinus can say is merely that Claudius ‘apparently’ was the first to make such an appointment».

sai dubbia interpretazione – secondo cui all'epoca claudiana risalirebbe la prima istituzione della carica di *procurator aquarum*³⁸.

dum minoris pro gratia personarum calicem probare. Sed nec statim ab hoc liberum subiciendi qualemcumque plumbeam fistulam permittatur arbitrium, verum eiusdem luminis quo calix signatus est per pedes quinquaginta, sicut senatus consulto quod subiectum est cavetur.

³⁸ Per quanto riguarda l'analisi dei differenti paradigmi adottati, nel corso dell'esperienza giuridica romana, per la tutela delle acque, rinvio a L. SOLIDORO MARUOTTI, *L'uomo e l'acqua. Linee di un percorso storico giuridico*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, Torino, 2011, 55 ss. L'analisi e la ricostruzione delle competenze dei magistrati addetti alla gestione e alla manutenzione degli acquedotti pubblici è argomento che meriterebbe una più ampia trattazione: qui è possibile, tuttavia, ricordare che già in epoca repubblicana erano attivi gli *aquarii*, forse incaricati della sorveglianza materiale degli acquedotti: vi accenna, ad esempio, Cic. *ad fam.* 8.6: *Consules autem habemus summa diligentia: adhuc senatus consultum nisi de feriis Latinis nullum facere potuerunt. Curioni nostro tribunatus conglaciat; sed dici non potest, quomodo hic omnia iaceant: nisi ego cum tabernariis et aquariis pugnarem, veteris civitatem occupasset. Si Parthi vox nihil calfaciunt, nos hic frigore rigescimus.* In epoca augustea vanno registrate importanti riforme: Ottaviano istituisce, nell'ambito della creazione di alcuni *nova officia*, (Suet. *Aug.* 37: *Quoque plures partem administrandae rei p. capebant, nova officia excogitavit: curam operum publicorum, viarum, aquarum, alvei Tiberis, frumenti populo dividundi, praefecturam urbis, triumviratum legendi senatus et alterum recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset*) anche il *curator aquarum*. Lo stesso Frontino indugia anche sulle competenze degli *aquarii*, ausiliari dei *curatores* i quali, in epoca imperiale, rivestono il rango di *servi*, come confermerebbero alcune interes-

– a privilegiare il finanziamento di opere di pubblica attività, a discapito della costruzione di edifici sacri o ludici³³.

Le principali tracce di questa intensa attività, compiuta sulla scia del predecessore Caligola³⁴ e concretizzatasi, principalmente, attraverso l'edificazione di due acquedotti (*l'Aqua Claudia* e la *Anio Novus*), nel 52 d.C., sono ricavabili da fonti letterarie³⁵ e da fonti epigrafiche³⁶.

³³ Cfr., in argomento, E. VENTURI, *La politica edilizia e urbanistica di Claudio a Roma e in Italia*, in *RSA*, XV, 1985, 261 ss., nonché S. PANCIERA, *Claudio costruttore 'de sua pecunia! A proposito di una nuova iscrizione templare romana*, in *Claude de Lyon, empereur romain: actes du colloque Paris-Nancy-Lyon, Novembre 1992*, Paris, 1998, 138 s.

³⁴ Suet. *Cal.* 21: *Opera sub Tiberio semiperfecta, templum Augusti theatrumque Pompei, absolvit. Incobavit autem aquae ductum regione Tiburti et amphitheatrum iuxta Saepta, quorum operum a successore eius Claudio alterum peractum, omissum alterum est. Syracusis conlapsa vetustate moenia deorumque aedes relectae. Destinaverat et Sami Polycratis regionem restituere, Mileti Didymeum peragere, in iugo Alpium urbem condere, sed ante omnia Isthmum in Achaia perfodere, miseratque iam ad dimetiendum opus primipilarem.*

³⁵ Cfr. Frontin. *aq.* 13: *Post hos C. Caesar, qui Tiberio successit, cum parum et publicis usibus et privatis voluptatibus septem ductus aquarum sufficere viderentur, altero imperii sui anno, M. Aquila Iuliano P. Nonio Asprenate cos., anno urbis conditae septingentesimo nonagesimo uno duos ductus incobavit. Quod opus Claudius magnificentissime consummavit dedicavitque Sulla et Titiano consulibus, anno post urbem conditam octingentesimo tertio Kalendis Augustis. Alteri nomen, quae ex fontibus Caerulo et Curtio perducebatur, Claudiae datum. Haec bonitatis proximae est Marciae. Altera, quoniam duae Anionis in urbem aquae fluere coeperant, ut facilius appellationibus dinoscerentur, Anio Novus vocitari coepit; priori*

Anioni cognomen Veteris adiectum, 14: Claudia concipitur Via Sublacensi ad miliarium tricesimum octavum deverticulo sinistrorsus intra passus trecentos ex fontibus duobus amplissimis et speciosis, Caeruleo qui a similitudine appellatus est, et Curtio. Accipit et eum fontem qui vocatur Albudinus, tantae bonitatis, ut Marciae quoque adiutorio quotiens opus est ita sufficiat, ut adiectione sui nihil ex qualitate eius mutet. Augustae fons, quia Marciam sibi sufficere apparebat, in Claudiam derivatus est, manente nibilo minus praesidario in Marciam, ut ita demum Claudiam aquam adiuveret Augusta, si eam ductus Marciae non caperet. Claudiae ductus habet longitudinem passuum quadraginta sex milium quadringentorum sex: ex eo rivo subterraneo passuum triginta sex milium ducentorum triginta, opere supra terram passuum decem milium centum septuaginta sex: ex eo opere arcuato in superiori parte pluribus locis passuum trium milium septuaginta sex, et prope urbem a septimo miliario substructione rivorum per passus sexcentos novem, opere arcuato passuum sex milium quadringentorum nonaginta et unius; Suet. Claud. 18: Urbis annonaeque curam sollicitissime semper egit, 20: Opera magna potius necessaria quam multa perfecit, sed uel praecipua: ductum aquarum a Gaio incobatum, item emissarium Fucini lacus portumque Ostiensem, quanquam sciret ex iis alterum ab Augusto precantibus assidue Marsis negatum, alterum a Divo Iulio saepius destinatum ac propter difficultatem omissum. Claudiae aquae gelidos et uberes fontes, quorum alteri Caeruleo, alteri Curtio et Albudigno nomen est, simulque riuum Anienis novi lapideo opere in urbem perduxit diuisitque in plurimos et ornatissimos lacus. Fucinum adgressus est non minus compendii spe quam gloriae, cum quidam privato sumptu emissuros se repromitterent, si sibi siccati agri concederentur. Per tria autem passuum milia partim effosso monte partim exciso canalem absoluit aegre et post undecim annos, quamvis continuis XXX hominum milibus sine intermissione operantibus. Portum Ostiae extruxit circumducto dextra sinistraque brachio et ad introitum profundo iam solo mole obiecta; quam quo stabilius fundaret, navem ante demersit, qua magnus obeliscus ex Aegypto fuerat aductus, congestisque pilis superposuit altissimam turrem in exemplum Alexandrini Phari, ut ad nocturnos ignes cursum navigia dirigerent. Le

A tale ultimo riguardo, è poi interessante, sotto il profilo giuridico, ricordare la notizia – desunta da uno squarcio di Frontino³⁷, invero di as-

opere di ingegneria idraulica promosse da Claudio hanno avuto un costo ingente, se si presta fede alla interessante testimonianza di Plin. nat. hist. 36.122: *Vicit antecedentes aquarum ductus novissimum impendium operis incobati a C. Caesare et peracti a Claudio, quippe a XXXX lapide ad eam excelsitatem, ut omnes urbis montes lavarentur, influxere Curtius atque Caerulus fontes et Anien novus, erogatis in id opus HS |MMM| D.*

³⁶ Le fonti epigrafiche prospettano un quadro ancora più ampio e articolato dell'attività edilizia di Claudio, il quale non si limita alla costruzione di acquedotti 'domestici' come quelli a cui ho accennato nel testo, ma mostra anche interesse per le esigenze delle comunità provinciali, al punto che – è stato giustamente osservato – «few other Emperors built as many roads as he» [così, V.M. SCARAMUZZA, *Claudius Soter Energetes*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, LI, 1940, 261, a cui rinvio anche per l'ampia citazione di fonti e letteratura]. Non va poi dimenticato che al (solo) imperatore Claudio, secondo la *lex de imperio Vespasiani*, viene ascritto il merito di avere provveduto a una estensione del pomerio: fonti e discussione, in argomento, in D.FASOLINI, *Aggiornamento*, cit., 52 ss.

³⁷ Frontin. aq. 2. 105: *Qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare eam debet et a principe epistulam ad curatorem adferre; curator deinde beneficio Caesaris praestare maturitatem et procuratorem eiusdem officii libertum Caesaris protinus scribere. Procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anionem Novum et Claudiam induxit. Quid contineat epistula, vilicis quoque fieri notum debet, ne quando negligentiam aut fraudem suam ignorantiae colore defendant. Procurator calicem eius moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis libratoribus signari cogitet, diligenter intendat mensurarum quas supra diximus modum et positionis notitiam habeat, ne sit in arbitrio libratorum, interdum maioris luminis, inter-*

commentata e con il successivo senatoconsulto Turpilliano.

Il merito del *divus parens* – secondo Nerone – è quello di avere compreso come il fine ultimo di ogni processo, specie criminale, sia la *necessitas decidendi* (vocabolo simile, del resto, a quello effettivamente adoperato da Claudio nella sua *oratio*):

Col. I, l 5-6: *i]mposita qua/dam ne
c[ess]itate de[c]idenda[s es]se pers[p]exit.*

Per evitare, allora, che le parti *callidiores* si pongano scientemente nella condizione di *fructum capere aliquem protrahenda lite* (Col. I, l. 8), l'imperatore

... edixit salubriter praefinitis temporibus, intra quae, cum ex provinciis ad agendum venissent, utraque partes nec discederent priusquam ad disceptandum introducti fuissent (Col. I, ll. 8-12).

Appare qui chiara la tendenza – innovativa, rispetto a quanto suggerito al senato nell'*oratio* sopra commentata – a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti degli accusati, oltre che degli accusatori. Un primo rimedio a cui Claudio ritiene di ricorrere per ovviare a tale inconveniente consiste, tra l'altro, nel fissare tempi prestabiliti per la comparizione (*praefinita tempora*). Va sottolineata ancora una volta la precisione tecnico-giuridica del linguaggio adoperato nell'editto, pre-

tuire un processo-farsa, un *cubiculum*⁶¹ privo di qualsiasi garanzia procedurale, in cui all'imputato viene concessa (dopo molti ripensamenti), in segno di *clementia*, la sola possibilità di scegliersi la migliore morte. Naturalmente, Tacito pone in questo frangente in luce un solo aspetto – certo non il migliore – della complessa vicenda.

Lo stesso Svetonio sottolinea come una prerogativa del *princeps*, nell'amministrare la giustizia, fosse quella di saper temperare il rigore delle leggi attraverso un ricorso all'equità e alla *moderatio*:

Suet. *Claud.* 14.2: *Nec semper praescripta legum secutus duritiam lenitatemve multarum ex bono et aequo, perinde ut adficeretur, moderatus est.*

⁶¹ Per una dettagliata ricostruzione degli aspetti giuridici salienti di tale processo, rinvio alla trattazione di M. TAGLIAFICO, *I processi 'intra cubiculum': il caso di Valerio Asiatico*, in *Processi*, cit., 252 ss., nonché, più di recente, A. DE VIVO, *Oratoria da camera. Il processo 'intra cubiculum' di Valerio Asiatico* (*Tac. ann. XI 1-3*), in *Discorsi alla prova. Atti del Quinto Colloquio italo-francese. Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa, Napoli - S. Maria di Castellabate (Sa) 21 - 23 settembre 2006*, a cura di G. Abbamonte- L. Miletti- L. Spina, Napoli, 2009, 16 ss. Il *cubiculum* risulta svolto eccezionalmente nelle pareti della *domus* imperiale, alla presenza di pochissimi testimoni, secondo una prassi arbitraria, lesiva del contraddittorio delle parti e praticamente invalsa, con una certa frequenza, proprio a far data dai tempi di Claudio e di Nerone: in argomento si veda anche, di recente, e più in generale, A. ANGISSOLA, *Intimità a Pompei*, Berlin-New York, 2010, specialmente 64 ss.

L'imparzialità dell'imperatore ha comunque modo di mettersi in evidenza in altre vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto: se ne ha un esempio in relazione all'atteggiamento protettivo di Claudio verso la comunità ebraica, di cui abbiamo contezza grazie a quanto ci è pervenuto nei c.d. *Acta Isydori*, illustrativi, probabilmente, di una *cognitio extraordinaria* tenutasi nel 53 d.C.⁶². A tale ultimo riguardo, un'interessante testimonianza papirologica⁶³ attesta che il principe soleva amministrare la giustizia con la collaborazione di un *consilium* di 20 senatori.

Prima di illustrare nel dettaglio i provvedimenti dedicati al processo, ricostruibili ora grazie a testimonianze letterarie, ora grazie a papiri, e, in maniera residuale, attraverso citazioni contenute nella Compilazione, risulta interessante indagare sugli eventuali consulenti giuridici di Claudio. In altre parole, pare opportuno verificare se tra essi sia possibile annoverare figure di giureconsulti a noi note e se sia individuabile una traccia del loro influsso sulla 'legislazione' claudiana.

⁶² Per una ricostruzione della vicenda, si vd. A. MOMIGLIANO, *Claudius*, cit., 35 e, più diffusamente, A. MAGNANI, *Il processo di Isidoro. Roma e Alessandria nel primo secolo*, Bologna, 2010, passim e, da ultima, nello specifico, C. RODRIGUEZ, *Les 'Acta Isydori': un procès pénal devant l'Empereur Claude*, in *RHDFE*, LXXXVIII, 2010, 161 ss.

⁶³ BGU II, 511, col. II, linn. 5-7.

ca giudiziaria, verosimilmente attribuita allo stesso Claudio, relativa però alla *cognitio* imperiale e forse attuata, nel 46 d.C.¹⁰⁶, ricorrendo allo strumento, più agile e congeniale al *princeps*¹⁰⁷, dell'editto (di cui, è doveroso sottolineare, non è pervenuta la lettera completa).

Vanno esaminati, al riguardo, alcuni squarci significativi del controverso papiro BGU II 628 r¹⁰⁸. Esso ci è noto anche come *Edictum incerti imperatoris de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*, da molti è ritenuto risalente al III sec. d.C.¹⁰⁹. Mi appresto a illustrarne i contenuti aderendo all'ipotesi di attribuzione dell'editto al principato claudiano¹¹⁰, stante, tra l'altro, la stretta relazione del tema con l'*oratio* appena

¹⁰⁶ Cass. Dio 60.28.8.

¹⁰⁷ Se si presta fede alla testimonianza di cui in Suet. *Claud.* 16.7: *uno die XX edicta proposuit* rell. Del resto, il ricorso di Claudio all'editto è testimoniato dalla concessione della cittadinanza agli Anauni e sembra suffragato anche dal richiamo agli *edicta Claudii* contenuto nel passo dei *Digesta* richiamato in precedenza, in nt. 93.

¹⁰⁸ Pubblicato in *FIRA I*² 91.

¹⁰⁹ Si vd., senza pretese di esaustività e anche per richiami alla letteratura precedente, V. MAROTTA, *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, a cura di F. Amarelli, Roma, 2005, 170, nt. 165; A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa, 2006, specialmente 223 ss.

¹¹⁰ Letteratura, sul tema, in P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., specialmente nt. 392. Anche quest'ultimo studioso propende per una datazione 'alta' dell'editto in esame.

Pur valutando l'ipotesi che l'atteggiamento di *reverentia* per il senato possa essere soltanto frutto di un'ambigua farsa dell'imperatore, una lettura complessiva dell'*oratio* mi pare confermare che – per l'attuazione effettiva delle riforme proposte – Claudio faccia comunque costantemente leva sulla collaborazione del senato (*caveat senatus*) e degli organi giudicanti. Ciò lascerebbe pensare che l'*oratio* in sé considerata altro non sia stata se non una *relatio* magistratuale, autorevolissima ma comunque prodromica rispetto alla (necessaria ed eventuale) approvazione tramite senatoconsulto¹⁰⁴.

Quanto al problema della datazione della riforma in esame, tra le soluzioni recentemente prospettate, mi pare possibile azzardare – alla luce di quanto si esporrà a breve – la data del 43 d.C. Infatti la proposta di Claudio pare relativa alla regolamentazione delle *quaestiones perpetuae*: e se si ammette – come riterrei condivisibile – che l'*oratio* in parola palesi «in pieno l'attenzione del principe per la procedura ordinaria e l'intenzione di darle vigore»¹⁰⁵, si può presumere che tale *oratio* abbia preceduto un'altra simile iniziativa di politi-

te di Claudio, del consolato e dunque, preferibilmente, in uno tra gli anni 42, 43 o 47 d.C.

¹⁰⁴ Come pure pare emergere da F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 566: «de orationes, infatti, all'età di Claudio avrebbero ancora «il valore di proposte presentate al senato».

¹⁰⁵ Così A.D. MANFREDINI, *Crimini e pene da Augusto ad Adriano*, in 'Res publica', cit., 222.

In argomento, è dato difficilmente contestabile che l'imperatore disponesse, come avveniva sin dai tempi di Augusto, di una cerchia⁶⁴ di fidati consiglieri, di varia estrazione sociale, consultati più o meno frequentemente nelle occasioni più disparate. A tale proposito, Tacito riferisce, per l'epoca di Tiberio, l'esistenza di una sorta di *consilium*, informale e piuttosto ristretto, costituito occasionalmente da familiari e *amici* del principe⁶⁵.

⁶⁴ Naturalmente, esula dai fini del presente contributo prendere posizione sull'annoso problema dell'esistenza e della 'stabilizzazione', già ai tempi di Claudio, di un vero e proprio *consilium principis* istituzionale, composto da giuristi regolarmente stipendiati dall'imperatore: in argomento, rinvio, anche per la citazione della letteratura precedente e più specifica sul tema, alle fondamentali pubblicazioni di J. CROOK, 'Consilium principis'. *Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955; F. AMARELLI, 'Consilia principum', Napoli, 1983. Condivido la notazione di W. ECK, *The Emperor and his Advisers*, in *CAH*, XI, 2000, 196, secondo il quale con riferimento particolare alla prassi del I sec. d.C. può parlarsi di un «group of advisers [...] whom every Roman Magistrate consulted regarding his decisions, mainly but not exclusively on judicial matters», che l'imperatore poteva scegliere a suo piacimento e senza alcun limite di tempo. A proposito del ruolo importante del senato nella materia giudiziaria, si vd. la nt. 70.

⁶⁵ Si veda, al riguardo, Tac. *ann.* 3.10: *haud fallebat Tiberium moles cognitionis quaque ipse fama distraberetur. igitur paucis familiarium adhibitis minas accusantium et hinc preces audit integramque causam ad senatum remittit.*; 14.62: *ille, insita vaecordia et facilitate priorum flagitiorum, plura etiam quam iussum erat fingit fateturque apud amicos, quos velut consilio adhibuerat princeps.*

Per quanto riguarda Claudio, Dione attesta invece che questi aveva rinnovato la pratica, dismessa durante il ritiro di Tiberio a Capri, di amministrare la giustizia circondato da un gruppo di consiglieri⁶⁶. In questa direzione (ovvero la realiz-

⁶⁶ Cass. Dio 60.4.3. Per una analisi completa di questa testimonianza, rinvio, anche per la puntuale citazione della letteratura precedente, a P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., specialmente 59 ss. Secondo la condivisibile proposta ricostruttiva di questo studioso, tale fonte dimostrerebbe l'esistenza, anche al tempo di Claudio, in continuità con quanto probabilmente già istituito da Augusto, di un *consilium* – da non confondere con il *consilium principis* – di estrazione senatoria e di composizione ristretta, preposto, per lo più, all'esame preliminare di controversie giudiziarie, da sottoporre, successivamente, all'assemblea plenaria. È possibile, tuttavia, ricordare un'altra occasione, testimoniata da Tacito, in cui l'imperatore, alla vigilia dell'intensa e incerta discussione in senato sull'ammissione, nell'antico consesso, dei sudditi *primores* della Gallia Comata – celebre è il discorso presentato, in quell'occasione, da Claudio – si riunisce preventivamente con un gruppo ristretto di 'fedelissimi': Tac. *ann.* 11.23: *A. Vitellio L. Vipstano consulibus cum de supplendo senatu agitaretur primoresque Galliae, quae Comata appellatur, foedera et civitatem Romanam pridem adsecuti, ius adipiscendorum in urbe honorum expeterent, multus ea super re variusque rumor. et studiis diversis apud principem certabatur adseverantium non adeo aegram Italiam ut senatum suppeditare urbi suae nequiret. suffecisse olim indigenas consanguineis populis nec paenitere veteris rei publicae. quin adhuc memorari exempla quae priscis moribus ad virtutem et gloriam Romana indoles prodiderit.* In alcune fonti si sottolinea poi che gli *amici principis* sono contraddistinti da un anello aureo con incastonato il volto di Claudio: Plin. *nat. hist.* 33.41: *Iam vero et Harpocraten statuasque Aegyptiorum numinum in digitis viri quoque portare incipiunt. fuit*

l'accusa non è un pubblico, ma un privato, e fittizio, interesse¹⁰².

L'imperatore conclude il proprio intervento con un appello al consesso dei *patres*, davvero molto simile a una *peroratio* retorica: l'auspicio formulato – con tono ossequioso e conciliante – è che i senatori possano meditare le proposte dell'imperatore-magistrato¹⁰³ senza sentirsi obbligati ad approvarle.

¹⁰² Cfr., per una diversa ricostruzione dell'inciso *f[raude fec]isse*, P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 211, nt. 389 nonché, *amplius*, ID., *Das Verleumderische 'Negotium'. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP*, XL, 2010, in particolare 116. Gli autori che si sono occupati di questo testo, gli hanno attribuito significati tra loro molto diversi. In particolare: E. LEVY, *Von den römischen Anklagevergehen*, in *ZSS*, LIII, 1933, 212ss., ha interpretato questa orazione come generativa dell'obbligo in capo al *praetor quaestionis* di dichiarare la *calumnia*, ogni qualvolta vi siastata un'ingiustificata assenza dell'*accusator*. Nello stesso senso sembra pronunciarsi L. FANIZZA, *Delatori*, cit., 24, 73, nt. 174. Al contrario, a suo tempo, M. LAURIA, *'Calumnia'*, in *Studi Ratti*, Milano, 1933, ora in *Studi e Ricordi*, Napoli, 1983, 257, ha ritenuto invece che Claudio, con tale intervento, si sia limitato a consentire al pretore, in caso di ingiustificata assenza dell'accusatore, di porre fine, a sua discrezione, al processo in corso con la *pronuntiatio de calumnia*, senza che essa assurga ad obbligo. Pensiero analogo esprimono G. PROVERA, *La 'vindictio caducorum'. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, 66 ss., 70, nt. 88, e G. PURPURA, *Il papiro BGU 611 e la genesi del Sc. Turpilliano*, in *AUPA*, XXXVI, 1976, 235 ss., 240, nt. 68.

¹⁰³ Secondo P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 213, la collocazione dell'orazione va collegata alla gerenza, da par-

L'imperatore passa poi – auspicando di avere escogitato all'uopo *remedia* efficaci – a considerare la condotta processuale fraudolenta delle parti. Degna di riprovazione morale (e non solo) appare la desistenza dell'accusatore, ostativa, sotto diversi aspetti, della celere conclusione del processo: è questa, ancora una volta, l'esigenza a mio avviso prevalente. Il *casus legis* nasce, come accennavo, dalla constatazione di due tipologie di attività sospette e sintomatiche di una volontà, dissimulata, di desistenza processuale. Sovente gli accusatori esercitano le loro accuse non perché convinti del proprio buon diritto, ma per invidia, o allo scopo di lasciare *in albo pendentes* i propri avversari (senza poi proseguire, di fatto, nell'attività processuale).

Ma ancora più subdola appare la collisione fraudolenta – finalizzata a far concludere l'accusa senza sentenza – tra promotore dell'*accusatio* e colpevole. Al fine, così, di scoraggiare la desistenza ingustificata dall'accusa nell'ambito delle *quaestiones perpetuae*, Claudio propone misure più stringenti per assicurare la costante presenza dell'accusatore al processo. Ne ordina infatti – attraverso meccanismi rigorosi di scadenze processuali, tra cui il conferimento al pretore di una specifica *potestas citandi accusatorem* – la comparizione obbligatoria in giudizio e (a meno dell'al-legazione di valide *excusationes*) commina a suo carico una condanna per calunnia, poiché a motivare

zazione, in misura maggiore rispetto ai predecessori, di una chiara politica di accentramento, anche (se non soprattutto, azzarderei) nel disbrigo degli affari giudiziari, l'intervento di Claudio risulta particolarmente incisivo: al suo principato risale, infatti, l'istituzione di alcuni rilevanti *scrinia* imperiali, verosimilmente ricoperti (pure, e non solo durante il suo regno) da influenti liberti⁶⁷.

Notevole rilievo assumono l'ufficio *a libellis*, esistente, allo stato embrionale, già sotto Augu-

et alia Claudii principatu differentia insolens iis, quibus admissiones liberae ius dedissent imaginem principis ex auro in anulo gerendi, magna criminum occasione, quae omnia salutaris exortus Vespasiani imperatoris abolevit aequaliter publicando principem. de anulis aureis usque eorum hactenus sit dictum. In argomento, si vd. J. CROOK, 'Consilium', cit., nt. 67.

⁶⁷ Cfr. il noto squarcio in Suet. *Claud.* 28: *Libertorum praecipue suspexit Posiden spadonem, quem etiam Britannico triumpho inter militares viros hasta pura donavit; nec minus Felicem, quem cohortibus et alis provinciaeque Iudaeae praeposuit, trium reginarum maritum; et Harpocran, cui lectica per urbem vehendi spectaculaque publice edendi ius tribuit; ac super hos Polybium ab studiis, qui saepe inter duos consules ambulabat; sed ante omnis Narcissum ab epistulis et Pallantem a rationibus, quos decreto quoque senatus non praemiis modo ingentibus, sed et quaestorius praetoriusque ornamentis honorari libens passus est* rell. Inoltre, si vd. Plin. *nat. hist.* 33.47: *multos postea cognovimus servitute libertos opulentiores, pariterque tris Claudii principatu, Callistum, Pallantem, Narcissum.* La prassi di nominare i liberti alla direzione di *scrinia* imperiali è, come anticipato nel testo, attestata addirittura sino al regno di Domiziano, come giustamente posto in luce da V. MAROTTA, 'Multa de iure sanxit'. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, 50, nt. 44.

sto⁶⁸ e volto al disbrigo delle *preces* di contenuto giuridico inviate dai sudditi all'imperatore; quello a *cognitionibus*, preposto all'istruzione preventiva delle controversie da sottoporre all'*animadversio* imperiale e, ancora, l'ufficio a *studiis*, a cui risulta essere stato preposto il noto liberto di Claudio, Polibio⁶⁹.

Alla luce della condivisibile notazione secondo cui già nel principato di Claudio si sarebbe assistito a una «parziale professionalizzazione delle attività dei consulenti degli imperatori»⁷⁰, può essere proficuo indagare se tra i collaboratori di Claudio vi siano stati anche giuristi più o meno affermati e quale sia stata la loro formazione culturale: è infatti poco probabile che la presenza di liberti – pur potentissimi e *opulentiores* – alla guida dei *nova officia* istituiti da Claudio possa avere determinato o influenzato i suoi orientamenti in una materia complessa e delicata come quella processuale.

Al riguardo, va ricordato come il sintagma *amicus principis*⁷¹ sia evocativo, al pari di *comes pinci-*

⁶⁸ L'opinione, autorevole, è di F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 663. Per quello che riguarda il regno di Claudio, cfr. Tac. *ann.* 11.29.2.

⁶⁹ Suet. *Claud.* 28.1. L'ufficio sembra avere la mansione di fornire al *princeps* tutta la letteratura scientifica utile per la soluzione di una controversia.

⁷⁰ Così F. AMARELLI, 'Consilia', cit., 147.

⁷¹ Per notizie sugli *amici* dell'imperatore Claudio, cfr., ad esempio, a proposito di *Cornelius Lupus*, console nel 42 d.C., Sen. *apoc.* 13: *Deinde amici Saturninus Lusius et Pedro*

zioni pratiche, tese a orientare la condotta e l'*animadversio* del giudice e a condizionarne l'attività, cercando di ovviare a inconvenienti nati dalla prassi giudiziaria del suo tempo.

In questa sorta di *argumentatio* assume rilievo centrale, a mio modo di vedere, il sintagma *necessitas indicandi*, da porre in relazione con le dilazioni dipendenti, come anticipato, da magistrati poco celeri nello svolgimento del loro lavoro. Il linguaggio adoperato dall'imperatore – il quale sceglie accuratamente le parole da utilizzare – sorprende per rigore e tecnicismo: si allude, infatti, all'im-posizione di un vero e proprio obbligo di (e non come attestato, ad esempio, in una costituzione del III secolo d.C., al conferimento di un potere a¹⁰⁰) – concludere il processo con una decisione. Un analogo rilievo testuale può poi svolgersi in relazione a un'altra espressione tecnica rintracciabile nel testo, ovvero *iudicia inchoata*, che ricorrerà ancora in epoca giustiniana¹⁰¹. Claudio, dunque – mi sembra che il dato non sia stato sinora attentamente considerato e valorizzato in letteratura – appare in qualche caso precursore del linguaggio delle Cancellerie imperiali.

¹⁰⁰ Cfr. C. 3.13.1 pr.: *Non quidem fuit iudex procurator noster in lite privatorum: sed cum ipsi eum iudicem elegeritis et is consentientibus adversariis sententiam tulerit, intellegitis vos acquiescere debere rei ex consensu vestro indicatae, cum et procurator indicandi potestatem inter certas habeat personas, et vos incongruum eum esse vobis iudicem scientes tamen audientiam eius elegistis.*

¹⁰¹ C. 2.58.2 pr.

Col. II

*tenuisse causam petitori expediat. | Hae ne pro
cedant artes male agentibus, si | uobis uidetur, p(atres)
c(onscripti), decernamus ut etiam | prolatis rebus iis iudi-
cibus necessitas iudicandi | imponatur, qui intra rerum
agendarum dies | incobata iud[i]cia non peregerint. Nec |
defuturas ignoro fraudes monstrore agentibus | multas,
aduersus quas excogitauimus, sp[e]ro, | remedia. Interim
hanc praeculisse | nimium uolgam omnibus malas lites
| habentibus satis est. Nam quidem accu|satorum
regnum ferre nullo modo possum, | qui, cum apud
curiosum consilium inimicos suos | reos fecerunt, relincunt
eos in albo pendentes | et ipsi tanquam nihil egerint
peregrinantur, | cum rerum magis natura quam leges
ta[m] | accusatorem quam reum [co]pulatam
constr[ic]tumque h[a]beat. Adiuuan[t] quidem
hoc | ... pro[po]situm accusa[to]rum et reorum |
del[i]ciae, q[uo] min[u]s inuidio[s]um sit eorum | tale
factum qui iam sq[ua]lorem sumere | barbamque et
capillum [s]ummittere.*

Il dipanarsi dell'*oratio* sembra caratterizzato da uno stile e uno sviluppo quasi 'retorici': dopo un *exordium* (in parte andato perduto) illustrativo di indicazioni a carattere generale (nello specifico: requisiti per l'accesso alla carriera giudicante e calendario giudiziario, temi su cui il senato è invitato a vigilare con rigore), il *princeps* conduce l'uditorio *in medias res*. Si concentra su disposi-

pis, di una precisa e ufficiale titolatura. Tra *amicus* e *comes* – è stato notato⁷² – intercorre, tuttavia, una importante e sostanziale differenza, poiché al *comes* soltanto spettava il più specifico privilegio di seguire l'imperatore nelle sue campagne militari. La qualifica di *comes* probabilmente ricorre, ad esempio, in relazione ad *Aulus Didius Gallus*, governatore della Britannia⁷³.

Pompeius et Lupus et Celer Asinius consulares, nonché Tac. *ann.* 13.43: *ec deerant qui haec isdem verbis aut versa in deterius Senecae deferrent. repertique accusatores direptos socios, cum Suillius provinciam Asiam regeret, ac publicae pecuniae peculatum detulerunt. mox, quia inquisitionem annuam impetraverant, brevius visum [sub] urbana crimina incipi, quorum obvii testes erant. ii acerbitate accusationis Q. Pomponium ad necessitatem belli civilis detrusum, Iuliam Drusi filiam Sabinamque Poppaeam ad mortem actas et Valerium Asiaticum, Lusium Saturninum, Cornelium Lupum circumventos rell., nonché PIR²., C. 1400. *Amicus* di Claudio è, probabilmente, *Tiberius Claudius Archibius*, del quale abbiamo notizia da P. Lond. 1912, contenente una lettera di Claudio agli abitanti di Alessandria (vd. anche PIR²., C 787).*

⁷² Cfr. M. PANI, *La corte dei Cesari da Augusto a Nerone*, Roma-Bari, 2003, 71, 109, con bibliografia, nonché V. MAROTTA, 'Multa de iure sanxit', cit., 40, con altra bibliografia, in particolare, in nt. 5.

⁷³ V. al riguardo PIR²., D 70; Tac. *ann.* 12.40, nonché ILS 970 e, più chiaramente, CIL III, 7247: *A(nulus) Didius G[allus] leg[at]us [Tib(eri)] / Claudi Caes[aris] Aug(usti) Ger[mani]/ci tr[um]phal[ibus] o[r]name[n]tis / [XV]vir s(acris) f(aciuendis) proco(n)s(ul) Asiae et Sicilia[e] / [leg(at)us] Asiae praefectus equitat(us) / [3] quaestor Imp[er]atoris. Mi pare utile sottolineare – sebbene ciò esuli dai limiti della presente indagine – che in epoca costantiniana il lemma *comes* giunge a perdere il significato, «originario e modesto, di compagno*

Più interessante, tuttavia, ai fini della presente indagine, si profila l'analisi di un'epigrafe in cui il *comes* e *amicus* di Claudio risulta chiaramente essere un giureconsulto. La fonte da commentare – al fine di trarne indicazioni utili a ricostruire la personalità del *comes* e il suo possibile legame con la corte imperiale – è la cd. *Tabula Clesiana*. Tale documento è riprodotto di un editto di Claudio sulla concessione della cittadinanza romana agli Anauni nel 46 d.C., a seguito di una complessa vicenda di usurpazione dello *status civitatis*⁷⁴.

del principe e assume un'accezione tecnica e limitata» (così G. DE BONFILS, *Il 'comes et quaestor' nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli, 1981, 11). La carica di *comes dd. nn. Augusti et Caesaris* conserva, tuttavia, l'elemento fondante di essere basata e conferita per suggellare un rapporto di fiducia e di fedeltà all'imperatore.

⁷⁴ La vicenda non può che essere riassunta, in questa sede, a linee salienti: per una ricostruzione dettagliata, cfr., senza pretese di esaustività, U. LAFFI, *Sull'organizzazione amministrativa dell'area alpina nell'età giulio-claudia*, ora in *Studi di storia romana e diritto*, Roma, 2001, specialmente 328 ss., ove ampi ragguagli bibliografici. Riproduco qui l'epigrafe, richiamando volta per volta i punti da commentare nel testo: CIL V, 5050: *M(arco) Iunio Silano Q(uinto) Sulpicio Camerino co(n)s(ulibus) / Idibus Marti(i)s Bai(i)s in praetorio edictum / Ti(beri) Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id quod infra scriptum est / Ti(berius) Claudius Caesar Augustus Germanicus pontifex / maxim(us) trib(unicia) potest(ate) VI imp(erator) XI p(ater) p(atriciae) co(n)s(ul) designatus IIII dicit / cum ex veteribus controversis p(ater)ntibus aliquamdiu etiam / temporibus Ti(beri) Caesaris patricii mei ad quas ordinandas / Pinarium Apollinarem miserat quae tantum modo / inter Comenses essent quantum memoria refero et / Bergaleos isque primum apsen-*

– secondo Santalucia – egli è «costretto ad abbassare da 25 a 24 anni l'età richiesta per l'iscrizione nell'albo»⁹⁷. Una differente lettura della testimonianza in esame induce, Buongiorno a ritenere⁹⁸ che in realtà Claudio osteggiava che le *causae liberales* fossero decise da giudici troppo inesperti e minori di 25 anni (quindi protetti *ex lege Laetoria*). Accettando questa ricostruzione, si comprende allora come l'imperatore suggerisca al consesso senatorio di escludere – in ciò innovando rispetto all'analogo provvedimento augusteo – da tale *munus* i minori di 25 anni.

Il contenimento degli *statuta tempora* processuali animava, verosimilmente, il prosieguo del discorso dell'imperatore, purtroppo mutilo in più punti e quasi illeggibile: si è sostenuto⁹⁹ che Claudio abbia prescritto, a carico dei giudici, l'obbligo di ultimare – anche a dispetto delle *feriae iudicariae* – i giudizi pendenti ma non ancora decisi con sentenza e, al contempo, abbia concesso, quale *tempus feriarum*, l'unico trimestre tra novembre e gennaio di ogni anno.

Vi è coerenza, del resto, tra l'obiettivo perseguito attraverso la riforma qui illustrata e quella, ancora più rilevante, introdotta dalle coll. II e III del papiro pervenutoci:

⁹⁷ B. SANTALUCIA, *Augusto*, cit., 269.

⁹⁸ P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta', cit., 209, a cui rinvio anche per la citazione della letteratura sulle varie proposte esegetiche a proposito dell'*oratio*.

⁹⁹ P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta', cit., 208 s.

In apertura dell'*oratio* si illustra la riforma dei limiti di età richiesti ai giudici. A tale riguardo, è opportuno operare un confronto tra il provvedimento in questione e le analoghe iniziative del più illustre predecessore di Claudio, avvertendo, sin da ora, che l'esatta portata del contenuto dell'*oratio* è stata oggetto di discussioni in letteratura.

Ottaviano – in seno a un più ampio (e non riuscito) disegno che – è stato notato – ambiva ad essere deflattivo del carico giudiziario delle decurie⁹⁴, al fine di ampliare il numero delle persone reclutabili abbassa dai 30 ai 25 anni l'età necessaria per essere ammessi nel novero dell'*album iudicum*⁹⁵. Caligola – la notizia, nonostante la lacunosità del papiro, sembra del resto richiamata anche nell'*incipit* dell'*oratio* – per agevolare il lavoro dei giudici aggiunge una quinta decuria alle quattro in funzione⁹⁶.

Ma è proprio a proposito dell'apporto di Claudio che le interpretazioni divergono giacché

⁹⁴ B. SANTALUCIA, *Augusto*, cit., 268.

⁹⁵ Suet. *Aug.* 32.7: *Ad tris iudicum decurias quartam addidit ex inferiore censu, quae ducentariorum vocaretur indicaretque de levioribus summis. Iudices a tricensimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant*, da leggere, tuttavia, come ormai è pacifico in letteratura, tenendo conto di quanto tramandato nel primo Editto di Augusto ai Cirenei (*FIRA I*², n. 68) ove si richiama l'età di 25 anni. In argomento, cfr. anche Plin. *ep.* 10.79: *Secutum est dein edictum divi Augusti, quo permisit minores magistratus ab annis duobus et viginti capere.*

⁹⁶ Suet. *Cal.* 16.6. Sulla fonte vd. *retro*, 12.

Nella prima parte del provvedimento, qui di più diretto interesse, si richiamano, probabilmente, i termini di alcune controversie di natura fiscale e *finium regundorum* che vedono contrapposti, sin dai tempi di Tiberio, gli abitanti di Como e la tribù alpina dei Bergalei. Tiberio, per dirimere la questione, invia un suo legato di fiducia, Pinario Apollinare. Ma ai tempi di Claudio la controversia risulta essere, per negligenza di Tiberio e del suo successore, ancora irrisolta (ll.11-13: *...isque primum apsentia(!) pertinaci patru mei / deinde etiam Gai*

tia(!) pertinaci patru mei / deinde etiam Gai principatu quod ab eo non exigebatur / referre non stulte quidem neglexserit et postea / detulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque / et saltus mei iuris esse in rem praesentem misi / Plantam Iulium amicum et comitem meum qui / cum adhibitis procuratoribus meis qui{s}que in alia / regione quique in vicinia erant summa cura inquisierit et cognoverit cetera quidem ut mihi demons/trata commentario facto ab ipso sunt statuat pronun/tietque ipsi permitto / quod ad conditionem Anaunorum et Tulliasium et Sindunorum pertinet quorum partem delator adtributam Tridentinis partem ne adtributam quidem arguisse dicitur / tam et si animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem tamen cum longa / usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permixtum cum Tridentinis ut diduci ab i(i)s sine gravi splendidi(m) municipi(i) / iniuria non possit patior eos in eo iure in quo esse se existima/verunt permanere beneficio meo eo quidem libentius quod / pleri{s}que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio / meo dicuntur quidam vero ordines quoque duxisse / non nulli <a=CO>llecti in decurias Romae res indicare / quod beneficium i(i)s ita tribuo ut quaecumque tanquam / cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut cum / Tridentinis alisve rata{m} esse iubea<m=T> nominaque ea / quae habuerunt antea tanquam cives Romani ita habere i(i)s permittam.

principatu quod ab eo non exigebatur / referre non stulte quidem neglexserit rell.).

A suscitare l'intervento dell'imperatore è la denuncia⁷⁵ (ll. 13-15: *et postea/detulerit Camurios Statutus ad me, agros plerosque/ et saltus mei iuris esse* rell.), da parte di un certo Camurio Statuto, che buona parte dei territori contesi è, di fatto, sotto la giurisdizione imperiale. La segnalazione sembra essere fondata, al punto che Claudio invia, per un'ispezione, il suo *amicus* e *comes* Giulio Planta. Le competenze giuridiche di questo notevole si possono intuire valutando la complessità delle operazioni tecniche che egli – insieme ai *procuratores Claudii* stanziati nei territori limitrofi – è chiamato a svolgere (ll. 15-19: *in rem praesentem missi/Plantam Iulium amicum et comitem meum qui/ cum, adhibitis procuratoribus meis quique in alia/ regione quique in vicinia erant, summa cura inquit/ s'erit et cognoverit* rell.). Siamo informati del fatto che Giulio Planta sovrintende alla *inquisitio* prima e alla *cognitio* poi⁷⁶, con grande scrupolo, godendo di ampia autonomia di giudizio e della massima fiducia del *princeps*,

⁷⁵ Il tecnicismo del vocabolo non lascia a desiderare, come giustamente pone in evidenza L. FANIZZA, *Delatori e accusatori: l'iniziativa nel processo di età imperiale*, Roma, 1988, 15, nt. 8.

⁷⁶ La scelta e l'ordine dei vocaboli non mi sembra affatto casuale e lascia intendere con precisione lo svolgimento sequenziale e progressivo delle operazioni: il *comes Claudii* raccoglie, anche di proprio impulso, in primo luogo il materiale probatorio e poi procede alla sua valutazione discrezionale.

co, del resto non sempre agevolmente ricostruibile.

Il primo provvedimento all'esame attiene alla materia processuale civile e criminale; esso ci è noto grazie a un papiro egiziano di data e provenienza incerti, poi denominato *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis*⁹² o, come altrimenti di recente si è proposto, *Senatusconsultum de iudiciis publicis et privatis*⁹³.

Gli obiettivi principali del provvedimento sembrano due: da un lato quello di contenere la durata degli *iudicia* e, dall'altro quello, non meno importante, di reprimere la tirannia degli *accusatores* nei procedimenti criminali. Con riferimento al primo scopo, si consideri

FIRA I² 44: *ave uidetur quinque decuriis iniungi. | [Il-
lu]d certe faci[t]e ut caneatis, ne quis | [qui est qu]attuor
et uiginti annorum recuperator | [detur]: neque
enim [i]nicum est, ut puto, hos | [causas] servitutis
[li]ber[t]atisque iudicare, | [qui ad] res suas age[n]das
nihil legis Laetoriae | [utantur au]xilium.*

... p]uto, p(atres) c(onscripti), saepe quidem et alias
sed hoc | [maxime tem]pore ani[m]a aduertisse me mirifi-
cas | [agenti]um artes, q[u]i subscripto iudicio cum |
..... iudicem

⁹² Citerò i punti di interesse di questa *oratio* rifacendomi all'edizione di cui in FIRA I², 41.

⁹³ P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta', cit., 203.

vi siano stati, nei contenuti, punti di continuità e fedele ossequio all'operato dell'illustre predecessore ovvero svolte innovative da parte di Claudio.

La prima osservazione da svolgere, a proposito degli strumenti attraverso i quali l'imperatore ha attuato le proprie iniziative normative in tema di processo è che in Claudio appare abbastanza netta la tendenza – generale, del resto, e riconducibile prevalentemente al progressivo consolidarsi della nuova *forma civitatis* – ad accantonare (almeno, si può affermarlo con certezza, nella materia processuale) l'uso della *lex comiziale*⁹¹, in favore di un crescente ricorso al *senatus consultum* e all'editto. Gli squarci dei provvedimenti pervenuti pongono in risalto come l'imperatore, da un punto di vista generale, mostri interesse per gli obblighi delle parti, dei giudici, e dei patroni: l'esame delle testimonianze viene qui svolto – doveroso precisarlo – prescindendo dall'ordine cronologi-

secondo lo Studioso – la *lex Iulia* «ha, tutt'al più, razionalizzato l'esistente» (*ibid.*).

⁹¹ Due risultano, almeno stando alle notizie delle fonti, le *leges* approvate durante il regno di Claudio, il cui contenuto è ricavabile da Tac. *ann.* 11.13.2, Gai 1.157; 1.171. Per un'analisi e una ricostruzione di tali provvedimenti, rinvio a P. BUONGIORNO, '*Senatusconsulta*', cit., specialmente 62 s. In generale, sul tramonto del ricorso alla legge comiziale nei principati successivi a quello di Tiberio e, con specifico riferimento al suo regno, dopo il suo ritiro a Capri, si vd. J.L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in '*Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*', a cura di J.L. Ferrary, Pavia 2012, 569 ss.

al quale si premura poi di consegnare una dettagliata relazione (del cui contenuto l'epigrafe non fa purtroppo menzione).

Il personaggio qui ricordato non ci è altrimenti noto⁷⁷ e non si può, stando alle scarse informazioni in nostro possesso, dedurre quali siano stati, in concreto, i provvedimenti suggeriti a (e adottati da) Claudio dal suo competente collaboratore.

Appare plausibile congetturare una contiguità di Planta con la *domus* imperiale (frutto forse di meriti militari, come la probabile partecipazione del *comes* alla spedizione vittoriosa per la conquista della Britannia). Ma non vi sono, allo stato, elementi testuali affidabili che possano suffragare l'ipotesi di una diretta partecipazione all'attività normativa del *princeps* in materia processuale.

A un diverso genere di conclusioni si può invece pervenire considerando, invece, alcuni punti della biografia del più importante giureconsulto vissuto in epoca claudiana, Cassio Longino. Discendente del cesaricida⁷⁸, tradizionalista e fiero oppositore, in qualche occasione significativa,

⁷⁷ Per vero il suo nome appare in un'altra epigrafe, *CIL* VI, 32325, relativa alla istituzione dei *ludi saeculares* per l'anno 47 d.C. Il profilo prosopografico (*PIR.*,² I 471) ci fornisce, infine, indicazioni preziose sul rango, senatorio, di Giulio Planta.

⁷⁸ Anzi, per dirla con F.M. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, 21, di «ascendenza tutta re-pubblicana».

dell'umanitarismo imperiale⁷⁹, questo giurista attraversa il principato di Claudio e di Tiberio, per

⁷⁹ F.M. D'IPPOLITO, *Etica e stato in età giulio-claudia*, in *Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone. Atti del Convegno internazionale (Capri 25-27 marzo 1999)*, a cura di A. De Vivo-E. Lo Cascio, Bari 2003, 28. Il rilievo trae spunto dal resoconto di Tac. *ann.* 14.42-45: *Haud multo post praefectum urbis Pedanium Secundum servus ipsius interfecit, seu negata libertate, cui pretium pepigerat, sive amore exoleti incensus et dominum aemulum non tolerans. ceterum cum vetere ex more familiam omnem, quae sub eodem tecto mansitaverat, ad supplicium agi oporteret, concursu plebis, quae tot innocios protegebat, usque ad seditionem ventum est senatusque [obsessus], in quo ipso erant studia nimiam severitatem aspernantium, pluribus nihil mutandum censentibus. ex quis C. Cassius sententiae loco in hunc modum disseruit: "Saepe numero, patres conscripti, in hoc ordine interfui, cum contra instituta et leges maiorum nova senatus decreta postularentur; neque sum adversatus, non quia dubitarem, super omnibus negotiis melius atque rectius olim provisum et quae converterentur [in] deterius mutari, sed ne nimio amore antiqui moris studium meum extollere viderer. simul quicquid hoc in nobis auctoritatis est, crebris contradictionibus destruendum non existimabam, ut maneret integrum, si quando res publica consiliis eguisset. quod hodie venit, consulari viro domi suae interfecto per insidias serviles, quas nemo prohibuit aut prodidit quamvis nondum concusso senatus consulto, quod supplicium toti familiae minitabatur. decernite hercule impunitatem: at quem dignitas sua defendet, cum praefecto urbis non profu[er]it? quem numerus servorum tuebitur, cum Pedanium Secundum quadringenti non protexerint? cui familia opem feret, quae ne in metu quidem pericula nostra advertit? an, ut quidam fingere non erubescunt, iniurias suas ultus est interfecto, quia de paterna pecunia transegerat aut avitum mancipium detrahebatur? pronuntiemus ultro dominum iure caesum videri. Libet argumenta conquirere in eo, quod sapientioribus deliberatum est? sed et si nunc primum statuendum haberemus, creditisne servum interficiendi domini animum sumpsisse, ut non vox minax excideret, nihil per*

Nella consapevolezza che la complessità del problema non permette di giungere a conclusioni certe, ho ritenuto prudente adoperare, per indicare i provvedimenti adottati da Claudio sul processo, l'espressione 'linee guida', sulla cui coerenza e organicità tenterò qui di fare luce.

Con riferimento, poi, al diverso problema degli strumenti giuridici attraverso i quali nei primissimi secoli dell'Impero sono stati risolti alcuni problemi di politica giudiziaria, il parametro di riferimento dell'azione di Claudio non può che essere costituito dal riordinamento del processo posto in essere da Augusto – il punto non è irrilevante – attraverso le leggi Giulie del cui contenuto siamo, purtroppo, informati soltanto grazie a testimonianze indirette e sulle quali, stante una letteratura molto copiosa, è poco utile indugiare⁹⁰. In tal senso, è allora interessante verificare se

volmente e ripetutamente prospettato, una sorta di *hapax* legislativo, varato unicamente in occasione dell'avvento al potere di Vespasiano, ma ha costituito un atto di investitura (nella forma della *lex comiziale*) consolidatosi probabilmente già in tempi precedenti.

⁹⁰ In argomento, rinvio al lavoro di F. BERTOLDI, *La 'lex Iulia iudiciorum privatorum'*, Torino, 2001, particolarmente, per una introduzione generale alla normativa augustea, 20, 28. Ancora, fondamentale, in relazione soprattutto al processo privato, M. TALAMANCA, *Il riordinamento*, cit., 258, il quale, nel suo ampio studio, ricorda in particolare come l'unico punto indiscutibilmente ascrivibile al contenuto originale della *lex* sia stato quello di contenere al massimo la durata delle controversie giudiziali. Globalmente intesa –

mativa dell'imperatore già nei primissimi secoli della nuova forma di governo⁸⁹.

⁸⁹ Come sostenuto, vigorosamente, da F. GALLO, 'Princeps', cit., 7 (estr.), ove si sostiene, enfatizzando, in ciò, il ruolo della *lex de imperio Vespasiani*, che «già Augusto e i suoi immediati successori esercitarono e rivestirono il potere di creare diritto». Lo Studioso ha, in realtà, proposto tale interpretazione anche in un altro, più risalente, lavoro: si vd. ID., *Sul potere normativo imperiale*, in *SDHI*, XLVIII, 1982, 446 e s. Simile l'impostazione a suo tempo sostenuta da R. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, Genova, 1951, 28 ss., ove si ritiene che gli imperatori, ben prima del principato adrianeo, emanassero atti normativi. Per una diversa interpretazione, si vd., senza pretese di esaustività, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale* Napoli, 1992, 33, 39, ove tuttavia non si esclude che con la *lex de imperio Vespasiani* si sia per la prima volta attribuito al principe anche il potere normativo. L'incertezza circa la formale attribuzione ad Augusto e ai suoi immediati successori di un potere di emanare atti aventi forza di legge è sottolineata anche da N. PALAZZOLO, *Il 'princeps', i giuristi, l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano*, in 'Res publica' e 'princeps'. *Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 25-27 maggio 1994*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1996, 298 ss. Una rilettura dello scopo della *lex de imperio Vespasiani* è stata di recente avanzata da D. MANTOVANI, 'Lex «regia» de imperio Vespasiani? il 'vagum imperium' e la legge costante', in *La 'Lex de Imperio Vespasiani' e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008*, a cura di L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone, Roma, 2009, in particolare 137. Secondo lo Studioso, il provvedimento in parola non è stato, come pure in letteratura è stato autore-

temeritatem proloqueretur? sane consilium occul[ta]vit, telum inter ignaros paravit: num excubias transire, cubiculi fores recludere, lumen inferre, caedem patrare [poterat] omnibus nesciis? multa sceleri indicia praeveniunt: servi si prodant, possumus singuli inter plures, tuti inter anxios, postremo, si pereundum sit, non inulti inter nocentes agere. suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum, etiam cum in agris aut domibus i[s]dem nascerentur caritatemque dominorum statim acciperent. postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, conluviem istam non nisi metu coercueris. at quidam insontes peribunt. nam et ex fuso exercitu cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur." Sententiae Cassii ut nemo unus contra ire ausus est, ita dissonae voces respondebant numerum aut aetatem aut sexum ac plurimorum indubiam innocentiam miserantium: praevaluit tamen pars, quae supplicium decernebat. Lo storico riporta alla lettera l'incipit della *sententia* pronunciata in senato dal giurista nel 61 d.C., in occasione della *cognitio* sulla morte del *praefectus Urbis* L. Pedanio Secondo, avvenuta, per mano di uno schiavo e in circostanze misteriose, all'interno della sua splendida dimora. Il discorso di Cassio – all'interno di un consesso probabilmente indeciso sull'applicazione, alla lettera, della norma secondo cui in caso di morte del padrone tutti gli schiavi (nel caso *de quo*, svariate centinaia) devono essere torturati e uccisi *ex senatoconsulto Siliano* – è improntato al rigore e al tradizionalismo. La morte certa di molti schiavi innocenti, pur contraria all'*aequitas*, appare giustificata, nel caso *de quo* – secondo Cassio – dalla *publica utilitas*. Per una diffusa analisi della vicenda e dei concetti giuridico-filosofici da essa evocati, rinvio ad A. SCHIAVONE, *Anni difficili. Giuristi e principi nella crisi del primo secolo*, in *Seneca*, cit., 49 ss. Da ultimo, ancora, l'episodio giudiziario è commentato da F.M. SILLA, *La 'cognitio' sulle 'libertates fideicommissariae'*, Padova, 2008, 34, con ampia citazione, in nt. 27, della letteratura precedente.

poi cadere in disgrazia sotto Nerone (dal quale viene, come è noto, esiliato).

Cassio decide di non sottrarsi all'impegno in campo politico, anche in un'epoca in cui – è stato giustamente osservato – molti suoi colleghi ne rifuggono⁸⁰. Il prestigio e l'autorevolezza di Cassio appaiono in risalto, insieme ai legami familiari e alle cariche rivestite dal giurista, nel noto e preciso resoconto pomponiano:

Pomp. *lib. sing. enchir.* D. 1.2.2.51: *Huic successit Gaius Cassius Longinus natus ex filia Tiberonis, quae fuit neptis Servii Sulpicii: et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat. Hic consul fuit cum Surdino temporibus Tiberii, sed plurimum in civitate auctoritatis habuit eo usque, donec eum Caesar civitate pelleret.*

⁸⁰ La notazione, anche in questo caso, è di F.M. D'IPPOLITO, *Ideologia*, cit., 17. Il giurista (vd. *PIR.* C. 501) assume la carica di pretore nel 27 d.C. e quella di *consul suffectus* nel 30 d.C. Altro incarico importante e prestigioso – conferito a Cassio Longino durante regno di Caligola – è quello di proconsole d'Asia, tra il 40 e il 41 d.C. Inoltre – e a testimonianza, secondo P. BUONGIORNO, *'Senatusconsultata'*, cit., 80, di un legame di fiducia molto stretto con la *domus* imperiale – dal 44 al 51 d.C. Cassio è *legatus* di *Syria*, carica probabilmente meritata grazie ai comuni rapporti di amicizia con la famiglia degli *Iunii Silani*.

perpetue, le altre, quelle di carattere penale, sono di durata annale e, peraltro, risultano intrasmissibili dal lato passivo (sebbene con il limite per cui l'erede risponde nella misura dell'arricchimento).

Quale che sia stato l'assetto delle regole sull'annalità delle azioni pretorie nei primi secoli dell'Impero, e prescindendo da quanto il frammento sia fedelmente riproduttivo della disciplina delle prime ipotesi di prescrizione estintiva, il giurista Cassio risulta senz'altro l'unico del suo tempo a possedere le competenze necessarie per poter suggerire all'imperatore, almeno nelle linee generali, e considerando la divergenza degli ambiti, provvedimenti utili ad assicurare un contenimento dei tempi di durata del processo. In quest'ottica, allora, l'analisi del (e il richiamo al) frammento ben si prestano a illustrare nel dettaglio il contenuto delle riforme claudiane.

5. *Le 'linee guida' di Claudio sul processo: fonti papirologiche, letterarie ed echi giustiniane.*

La valutazione delle linee di intervento dell'imperatore Claudio sul processo civile e su quello criminale si intreccia, inevitabilmente, con la *vexata quaestio* delle fonti del diritto nel primo impero, nonché con quella, altrettanto dibattuto, della supposta ipotizzabilità di una capacità nor-

post annum darentur, ceterae intra annum. honorariae autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et interdicto unde vi et similibus. illae autem rei persecutionem continent, quibus persequimur quod ex patrimonio nobis abest, ut cum agimus cum bonorum possessore debitoris nostri, item publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur. sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra ius civile datur.

Cassio, secondo l'opinione di Paolo, risulta essere stato il primo giurista ad avere illustrato e meglio definito – senza che sull'argomento sia possibile individuare alcuna traccia di dibattiti o opposizioni ‘di scuola’ tra Sabiniani e Proculiani⁸⁷ – le regole classiche sulla perdita dell'azione per decorso del tempo. Il riferimento alle azioni pretorie (*honorariae*) è presente, come è noto, anche nel manuale gaiano⁸⁸. Secondo la definizione cassiana le azioni pretorie che mirano alla *res* sono

⁸⁷ Come ho potuto rilevare consultando il fondamentale lavoro di G.L. FALCHI, *Le controversie tra sabiniani e proculiani*, Milano, 1981, 267.

⁸⁸ Gai 4.110-111: *Quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae ex lege senatusue consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommodare, eas uero, quae ex propria ipsius iurisdictione pendunt, plerumque intra annum dare. Aliquando tamen et perpetuo eas dat, uelut quibus imitatur ius legitimum, quales sunt eae, quas bonorum possessoribus ceterisque, qui heredis loco sunt, accommodat. furti quoque manifesti actio, quamuis ex ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capitali poena pecuniaria constituta sit.*

Se – come ha notato Kunkel⁸¹ – l'*auctoritas* di Cassio, nell'accezione pomponiana, sembra assumere il significato di autorevolezza politica assunta negli anni dal giurista, non mancano attestazioni relative alla sua *peritia legis*, ricordata – attraverso l'uso di un linguaggio del resto a lui congeniale – anche dallo storico Tacito⁸². È inoltre probabile – sebbene non attestato esplicitamen-

⁸¹ W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*², Graz-Wien-Köln, 1967, 123 ss. Ma, con simili accenti, la tematica risulta approfondita anche da C.A. CANNATA, 'Iura condere'. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e 'auctoritas principis', in 'Ius controversum' e 'auctoritas principis'. *Giuristi principe e diritto nel primo impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico G. Bouhvert. Copanello 11-13 giugno 1998*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003, 51 ss.

⁸² Tac. ann. 12.12.1: *Ea tempestate Cassius ceteros praeminebat peritia legum* rell. La *peritia legis* ricorre anche in relazione al ricordo di *Rebilus*, altro giurista-senatore di rango consolare, della cui opera non resta tuttavia traccia e del quale non è quindi possibile ricavare alcun influsso sulla legislazione processuale claudiana: Tac. ann. 13.30.2: *Italiam luxuria saevitiaque adflctavisset, veneno damnationem anteit. Caninius Rebi[us], ex primoribus peritia legum et pecuniae magnitudine* rell. Infine, Tacito loda la *legum peritia* di Cocceio Nerva padre, vissuto durante il regno di Tiberio: Tac. ann. 4.58.1: *Profectio arto comitatu fuit: unus senator consulatu functus, Cocceius Nerva, cui legum peritia, eques Romanus praeter Seianum ex inlustribus Curtius Atticus, ceteri liberalibus studiis praediti, ferme Graeci, quorum sermonibus levaretur. ferebant periti caelestium iis motibus siderum excessisse Roma Tiberium ut reditus illi negaretur.*

te⁸³ (come avviene invece per Masurio Sabino), vista la sua attiva partecipazione alla vita pubblica dei suoi tempi – che Cassio Longino sia stato insignito, durante il regno di Tiberio, dello *ius publice respondendi*⁸⁴.

Venendo, infine, a qualche rilievo inerente alla produzione giuridico-letteraria di Cassio Longino, i Compilatori non utilizzarono direttamente la sua opera: ciò che di essa ci è pervenuto è condensato nella – pur considerevole⁸⁵ – messe di citazioni operate, nelle più svariate materie, dai giuristi di epoca successiva. Sulla scorta di un frammento dei *Digesta* è possibile ipotizzare che egli abbia collaborato (quantomeno) all'ideazione di un importante provvedimento imperiale in tema di *obligationes feminarum*, il *Senatusconsultum Velleianum*⁸⁶.

⁸³ Del resto, non va sottaciuto – condivido la notazione – che le indicazioni, nelle fonti, circa l'attribuzione, prima e l'esercizio, poi dello *ius publice respondendi* da parte di singoli giuristi sono «rarissime e sfuggenti»: così M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi (dallo 'ius controversum' all'autorità del 'princeps')*, in *'Ius controversum'*, cit., 443.

⁸⁴ Come sostenuto da M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*², Torino, 2011, 48, 50. Sul controverso tema, infine, della contrapposizione (ideologica e/o metodologica) tra la 'scuola' dei Sabiniani e quella dei Proculiani rinvio, anche per la citazione della copiosa letteratura, a B. COCHIS, *Una presunta disputa di scuola in Gai., inst. 3.147*, in RDR, III, 2003, 2, nt. 4 (estr.).

⁸⁵ In particolare A. SCHIAVONE, *Anni*, cit., 46, individua circa centoquaranta citazioni.

⁸⁶ Per un' ampia ricostruzione del percorso che ha condotto all'emanazione, verosimilmente in epoca claudiana, del

Ma la *peritia legis* del giurista si estese – e questo mi pare un argomento, seppure non solidissimo, ma confortante, al fine di ipotizzare un suo coinvolgimento nella normazione imperiale – anche alla materia processuale (e, più precisamente, al problema degli effetti del decorso del tempo sulle liti giudiziarie civili): si consideri, al riguardo, il seguente, discusso, frammento:

Paul. 1 *ad ed.* D. 44.7.35 pr.: *In honorariis actionibus sic esse definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum. honorariae autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et interdicto unde vi et similibus. illae autem rei persecutionem continent, quibus persequimur quod ex patrimonio nobis abest, ut cum agimus cum bonorum possessore debitoris nostri, item publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur. sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra ius civile datur honorariis actionibus sic esse definiendum cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam*

senatoconsulto in parola, anticipato, molto probabilmente, da una serie di editti dello stesso Claudio, nonché, prima di lui, di Augusto – come ricordato chiaramente in Ulp. 29 *ad ed.* D. 16.1.2 pr.: *Et primo quidem temporibus divi Augusti, mox divi Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent* – rinvio alla ricostruzione di P. BUONGIORNO-F. RUGGIO, *Per una datazione del 'senatus consultum Velleianum'*, in RDR, V, 2005, 2 ss. (estr.).

cursore di una semantica che – forse questo dato ha indotto a postdatarne la risalenza – in relazione ai giudizi criminali riaffiorerà con analogo rigore solamente in epoca preteodosiana¹¹¹.

Ancora, Claudio dispone che le due parti non possano allontanarsi da Roma prima del dibattimento, ma debbano collaborare al processo: in caso di violazione della prescrizione, si sancisce che se manca una parte, avvenga *ut altera parte audita servaretur sententia aut secundum praesentem pronuntiaretur*; se, invece, mancano entrambe, si decida affidandosi all'*animadversio* imperiale (*ex ordine cognitionum officii nostri*: col. 9-15). Ma – per espressa ammissione di Nerone – l'editto del *pater* si rivela insufficiente, forse anche per colpa della connivenza del *princeps* (*quasi coniventibus nobis*, col. 15-16).

E nella logica dei tempi fissi opera anche l'editto di Nerone, conservato dallo stesso papiro:

¹¹¹Cfr., ad esempio, chiarissime, C. 9.44.1: *Quisquis accusator reum in iudicium sub inscriptione detulerit, si intra certum tempus accusationem coeptam persequi supersederit vel, quod est contumacius, ultimo die adesse neglexerit, quarta bonorum omnium parte multatus aculeos consultissimae legis incurrat, scilicet manente infamia, quam veteres iusserant sanctiones*; C. 9.44.2 pr.: *Noverint iudices cuilibet culmini honorive praesidentes, necessariis utrique parti, si petantur, dilationibus non negatis praecedentibus scilicet inscriptionibus, intra certum tempus criminales causas limitandas: quo emenso subeat accusator, quia destitit, poenam legibus constitutam, et si persona vilior fuerit, cui damnum famae non sit iniuria, poenam patiatur exilii, nisi forte intra statuti temporis metas consensus partium abolitionem poposcerit*.

l'Imperatore ritiene di risolvere il problema considerando non solo le cause provinciali, ma anche quelle pendenti in Italia e fissando tempi certi, benchè diversificati per le accuse capitali che *aliquid auxilium cunctationis admittunt*.

Tali termini decorrono dal giorno in cui è interposto l'appello e sono di nove mesi per le cause provenienti dall'Italia e di un anno e sei mesi per le cause pendenti oltralpe o oltremare (col. II, ll. 5-9). Infine, l'imperatore sottolinea di non meritare alcun biasimo avendo concesso *tam prolixum tempus*, tanto più che è interesse degli imputati innocenti uscire presto dal processo per liberarsi da tale molestia (col. II, ll. 10-13).

Insomma, a una visione d'insieme di questo controverso papiro, le linee guida normative di età giulio-claudia presentano le attività attinenti alla convocazione degli interessati come le più significative e impellenti ai fini di una efficace amministrazione della giustizia.

Ma se la previsione claudiana è stata un insuccesso, un esito non diverso, proprio perché operante secondo gli stessi criteri, avrà avuto anche la sua riformulazione, considerato che, con il senatoconsulto Turpilliano, ci si occuperà ancora, nel 61 d.C., della questione¹¹².

¹¹² Il successo del senatoconsulto si fonderà però sul rovesciamento della logica (perdente) che aveva connotato l'*oratio* e i due editti. La scelta dei tempi prestabiliti per la comparizione non offriva infatti alcuna certezza riguardo alla effettive ricezione dell'avviso da parte di coloro che

The purpose of this paper is analyzing Emperor Claudius' statutory rules concerning some peculiar aspects of criminal and civil trials, in the aim to improve them. Sometimes Claudius uses the speech belonging to Justinian, and he sets up some interesting and long-lasting rules. Nevertheless, the paper shows how many scholars have often underrated this Emperor.

ANNALISA TRIGGIANO

Assegnista di Ricerca nell'Università degli Studi di Salerno

E-mail: atriggiano@unisa.it

Torno, chiusa questa breve digressione sul principato neroniano, al regno di Claudio. Il *princeps* è protagonista, nel 47 d.C.¹¹³, del dibattito, che prende vigore in senato, sul delicato tema della remunerazione dell'attività forense. Il resoconto di Tacito è dettagliato e ben pone in luce le incertezze del consesso, dimidiato tra tradizione e innovazione¹¹⁴. La posta in gioco è alta ed evi-

dovevano presentarsi in giudizio. Questo tempo infatti poteva essere si *prolixum*, ma ugualmente inefficace se si prestava alla possibilità di non essere conosciuto. Con il regime delle citazioni multiple il Turpilliano introdurrà un altro criterio, molto più elastico e certamente più efficace: completato l'*iter* delle citazioni era possibile infatti presumere che queste avessero effettivamente raggiunto gli interessati. Sul punto, rinvio alle trattazioni di L. FANIZZA, *Delatori*, cit., passim e EAD., *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, passim, nonché, più di recente, D.A. CENTOLA, *Il 'crimen calumniae'*. *Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999, in particolare 61 ss.

¹¹³ Accolgo, sul punto, la datazione proposta, non senza incertezze, da P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 225, nt. 426.

¹¹⁴ Tac. *ann.* 11.5. 3-7: *Continuus inde et saevus accusandis reis Suillius multique audaciae eius aemuli; nam cuncta legum et magistratuum munia in se trahens princeps materiam praedandi patefecerat. nec quicquam publicae mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia, adeo ut Samius, insignis eques Romanus, quadringentis nummorum milibus Suillio datis et cognita praevaricatione ferro in domo eius incubuerit. igitur incipiente C. Sillio consule designato, cuius de potentia et exitio in tempore memorabo, consurgunt patres legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat. Deinde obstrepentibus iis quibus ea contumelia parabatur, discors Suillio Silius acriter incu-*

dentemente i tempi appaiono maturi per il supe-

buit, veterum oratorum exempla referens qui famam et posteros praemia eloquentiae cogitavissent. pulcherrimam alioquin et bonarum artium principem sordidis ministeriis foedari; ne fidem quidem integram manere ubi magnitudo quaestuum spectetur. quod si in nullius mercedem negotia agantur pauciora fore: nunc inimicitias accusationes, odia et iniurias foveri, ut quo modo vis morborum pretia medentibus, sic fori tabes pecuniam advocatis ferat. meminissent Asinii, Messalae ac recentiorum Arruntii et Aesernini: ad summa proventus incorrupta vita et facundia. talia dicente consule designato, consentientibus aliis, parabatur sententia qua lege repetundarum tenerentur, cum Suillius et Cossutianus et ceteri qui non iudicium, quippe in manifestos, sed poenam statui videbant, circumstant Caesarem ante acta deprecantes. Et postquam adnuit, agere incipiunt: quem illum tanta superbia esse ut aeternitatem famae spe praesumat? usui et rebus subsidium praeparari ne quis inopia advocatorum potentibus obnoxius sit. neque tamen eloquentiam gratuito contingere: omitti curas familiaris ut quis se alienis negotiis intendat. multos militia, quosdam exercendo agros tolerare vitam: nihil a quoquam expeti nisi cuius fructus ante providerit. facile Asinium et Messalam, inter Antonium et Augustum bellorum praemiis refertos, aut ditium familiarum heredes Aeserninos et Arruntios magnum animum induisse. prompta sibi exempla, quantis mercedibus P. Clodius aut C. Curio contentari soliti sint. se modicos senatores qui quietam re publica nulla nisi pacis emolumenta peterent. cogitaret plebem quae toga enitesceret: sublati studiorum pretiis etiam studia peritura. ut minus decora haec, ita haud frustra dicta princeps ratus, capiendis pecuniis posuit modum usque ad dena sestertia quem egressi repetundarum tenerentur. Ma il contenuto specifico del senatoconsulto scaturito dall'orazione del princeps è ricostruibile anche grazie agli spunti contenuti in Plin. ep. 5.9.4: Hoc omnes qui quid negotii haberent iurare prius quam agerent iubebantur, nihil se ob advocatorem cuiquam dedisse promississe cavisse [...]. His enim verbis ac mille praeterea et venire advocatorem et emi vetabantur; peractis tamen negotiis permittebatur pecuniam dumtaxat decem milium dare.

Non credo, in definitiva – la bontà delle riforme da lui propugnate sembra confermarlo – che Claudio sia stato soltanto, come pure è stato affermato, una caricatura di «giudice scatenato»¹⁴⁴. Il successore di Caligola non sembra, certo, avere i numeri per lasciare nella storia l'impronta di un grande imperatore: «he had no claim to be emperor deriving from prestige. He was not a great general or politician»¹⁴⁵; quel che è più probabile, però, almeno stando a quanto è emerso nel corso di questa indagine, è che egli sia stato un (astuto) autocrate, spesso travestito da prudente (mediocre, criticatissimo) ma puntiglioso magistrato.

ABSTRACT

Lo scopo del presente contributo è analizzare gli interventi normativi dell'imperatore Claudio aventi per obiettivo il miglioramento di alcuni aspetti della giustizia criminale e civile. In alcuni casi Claudio è stato precursore del linguaggio giuridico giustiniano ed ha elaborato soluzioni efficaci e durature. L'analisi di alcune testimonianze epigrafiche e giuridiche permette di rivalutare l'operato di un princeps che sovente, dalla letteratura, è stato screditato e sottovalutato.

¹⁴⁴ A.D. MANFREDINI, *Crimini*, cit., 226.

¹⁴⁵ J. OSGOOD, *Claudius Caesar. Image and Power in the Early Roman Empire*, Cambridge, 2011, 30.

non siano più efficaci e funzionali alla sua idea di 'giusto processo'. Le linee guida delle riforme Claudio sul processo, civile e criminale, non possono naturalmente essere valutate come un *corpus* di leggi omogenee, ma appaiono ispirate da una comune matrice di equità rigorosa intese a recepire, probabilmente, istanze di giustizia emerse nella prassi giudiziaria. Si tratta, insomma, di soluzioni escogitate per situazioni forse contingenti, ma in qualche caso, molto persistenti nel tempo. Le riforme ideate da Claudio appaiono, insomma, felici intuizioni di un *princeps* «tradizionalista innovatore», come efficacemente ha affermato Garzetti¹⁴².

E se, di fatto, nel corso della sua ascesa politica Claudio effettivamente riveste anche cariche magistratuali repubblicane a cui, in qualche caso, dà nuovo vigore¹⁴³, e in tali vesti si rapporta, come si è visto, con il senato, in materia giudiziaria il 'magistrato' che è in lui sa cedere abilmente, e spesso, il passo all'autocrate illuminato e prudente quasi quanto il predecessore Augusto. Da un lato Claudio palesa rispetto per gli antichi equilibri istituzionali, dall'altro attenzione ai cambiamenti e alle nuove istanze della prassi.

¹⁴² A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1974, 123.

¹⁴³ Emblematico il caso della censura, magistratura dismessa da diversi lustri e riattivata proprio da Claudio: *CIL* VI, 919, databile al 47 d.C.

ramento della tradizione legislativa precedente. Il *princeps* – sottolinea Tacito, e il punto merita attenzione – decide di cogliere quest'occasione di discussione e ne fa un punto d'onore per accentrare su di sé il potere decisionale (... *nam cuncta legum et magistratuum munia in se trahens princeps materiam praedandi patefecerat*).

Gaio Silio, console designato, è incalzato dai senatori che, a gran voce, *Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat*. Ma Suillio e Cossuziano – esponenti della fronda che si potrebbe definire 'progressista' – intervengono forti di un argomento che a mio avviso deve fare molta presa su Claudio, attento, come si è visto, al corretto svolgimento dei processi. Essi ricordano al *princeps* che l'oratoria è fiorita e opera affinché nessuno resti alla mercè dei potenti per mancanza di patroni; e dunque quale cittadino di umili origini vi si dedicherebbe, senza l'aspettativa di ricavarne un pur minimo profitto? (... *usui et rebus subsidium praeparari, ne quis advocatorum inopia potentibus obnoxius sit*).

Claudio, *cupidus rerum novarum*, ma, al contempo, ben conscio dei rischi a cui si esporrebbe mostrandosi insensibile alla tradizione, riesce ad orientare l'incerto consenso senatorio in questa direzione: ammettere la possibilità di compenso per le prestazioni oratorie ma ponendovi un limite, fissato in circa diecimila sesterzi per causa. Il senatoconsulto entra certamente in vigore, senza

tuttavia abrogare espressamente¹¹⁵ le norme preesistenti.

Valutando, tuttavia, tale ultimo aspetto, mi pare si possa comunque affermare che vi sia una volontà, neanche troppo velata, di creare una frattura rispetto all'impostazione augustea. Augusto, soltanto trent'anni prima (nel 17 a.C.) e forse nell'ambito di una delle celebri *leges iudicariae*¹¹⁶ aveva ribadito – presumibilmente nell'intenzione di precisare l'alveo normativo dell'antica legge *Cincia* – che gli oratori dovevano prestare il loro servizio come difensori processuali senza ricevere

¹¹⁵ La notazione è di M. PANI, *La remunerazione dell'oratoria giudiziaria nell'alto principato*, in *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari, 1993, 119: «Il *s.c.* ruotava verosimilmente attorno alla legge *Cincia* che certo non era abrogata. Il peso del divieto sarà stato però ora fatto cadere sulle contrattazioni precedenti la causa».

¹¹⁶ G. ROTONDI, *'Leges publicae populi Romani?'. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani?*, Hildesheim, 1962, 448 s. In realtà, anche nella legislazione augustea vi sono indizi più chiari di disposizioni circa il comportamento delle parti, degli avvocati e dei giudici durante il processo, onde evitare sospetti di corruzione. Una di queste è ricordata in un passo di Modestino, Mod. 2 *de poen.* D. 48.14.1.4: *Et si qui reus vel accusator domum iudicis ingreditur, per legem iuliam iudicariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fisco inferre iubetur.*

il giurista ricorda come se un reo o un accusatore entravano nella casa del giudice, erano da punirsi, ai sensi della legge Giulia, come rei di corruzione. La disposizione è poi ricordata anche in Cassio Dione, in termini più generali (Cass. Dio 54.18.2).

7. *Rilievi conclusivi.*

I vari interventi di Claudio sulla materia processuale dimostrano – a una valutazione complessiva – che l'imperatore, nonostante i tanti limiti caratteriali che la tradizione gli attribuisce, sa operare con autonomia, incisività e lungimiranza. La tesi, perciò, di Momigliano, a cui ho accennato in precedenza¹⁴⁰, circa il 'buon senso' dimostrato dall'imperatore in questo specifico ambito normativo ne esce, a mio avviso, rafforzata. Il senato, come si è visto, risulta luogo privilegiato per la discussione delle proposte di riforma claudiane che in qualche caso scuotono e lasciano perplessi i senatori. Emblematico il caso dell'ammissione in senato dei sudditi della Gallia Comata, ma al riguardo la discussione sulla proposta di remunerare l'oratoria forense è ancora più indicativa.

Nella 'forma', insomma, l'azione di Claudio appare ossequiosa e conciliante, specie quando è in gioco il rapporto con i *patres*. Ma anche a tale riguardo condivido le osservazioni a suo tempo formulate da Momigliano, secondo il quale la posizione del *princeps*, nei confronti del senato è «still more ambiguous», poiché solamente «in theory his attitude was one of genuine respect»¹⁴¹.

A ben vedere, il *princeps*, determinato e *constans*, come vuole la tradizione, non esita a distaccarsi, con cautela, dalle direttive augustee ove esse

¹⁴⁰ Cfr. *retro*, § 1, nel testo.

¹⁴¹ A. MOMIGLIANO, *Claudius*, cit., 39.

Infine, il sistematico Pothier pone in relazione la norma in C. 2.13.1 pr. con l'editto pretorio: ad accomunarli, come si osserverà, è la punizione dell'*animus vexandi*, insito nella scelta di un *procurator*, o di un avente causa, *potentior*. L'editto, tuttavia – secondo il giurista francese – opera «contra coloro che alienarono la cosa ad oggetto di recar vessazione all'avversario, ed affinché l'azione competente ad essi o contra essi per quella cosa, competa a uno più potente o contro uno più potente»¹³⁸.

Accanto a quest'editto, e a completarne più efficacemente l'alveo normativo – prosegue il commento – «havvi altresì una costituzione dell'Imperatore Claudio relativa ad un altro caso, cioè a quello in cui taluno, per recare vessazione al suo avversario, avesse istituito un procuratore più potente di lui, o domandandogli soltanto l'esecuzione dell'azione o donandogli o vendendogli l'azione medesima»¹³⁹.

Anche in questo caso, il silenzio di Pothier circa l'identità dell'imperatore Claudio non urta, in definitiva, a mio avviso, con la possibilità che l'i-spiratore, *consultissimus*, della costituzione diocleziana sia stato l'*inconsultus*, ma assai preparato sulla procedura civile e criminale, imperatore *Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus*.

¹³⁸ *Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine da R.G. Pothier*, I, trad. it., ed. Venezia, 1833, ad l. IV Pandect., tit. VII, sez. II, 429.

¹³⁹ *Le Pandette*, cit., 429.

alcun compenso, stabilendo anzi per i trasgressori una multa consistente, pari a quattro volte l'emolumento ricevuto¹¹⁷.

L'astuzia di Claudio, decisiva per l'approvazione di un provvedimento così delicato, è rivelata – come ben è stato sottolineato – soprattutto dall'aver probabilmente convinto i senatori che «il principio del compenso sarebbe stato accettato pur sembrando non dignitoso secondo i parametri di valori tradizionali. Era una deroga cosciente, una devianza normalizzata».

E la 'deroga' è destinata a vita solo apparentemente breve: se è vero che nel principato di Nerone¹¹⁸ si assiste a un ritorno al principio antico di tradizionale gratuità del patrocinio giudiziario, è pur vero che lo specifico ma non trascurabile aspetto dell'importo massimo di onorario pattuibile, quantificato da Claudio in diecimila sesterzi, resiste fino all'epoca severiana¹¹⁹.

Come accennato in precedenza, il senatoconsulto sulla remunerazione dell'oratoria forense rivela – parafrasando il pensiero di Tacito – più di ogni altro la tendenza accentratrice di Claudio.

Analoghe considerazioni valgono, a mio modo di vedere, anche a proposito di un'altra riforma giudiziaria, databile al 53 d.C., approvata con senatoconsulto e vertente sul riconoscimento della giurisdizione dei nuovi funzionari imperiali.

¹¹⁷ Cass. Dio 54.11.12.

¹¹⁸ Tac. *ann.* 13.5.1.

¹¹⁹ Ulp. 8 *de omn. trib.* D. 50.13.1.12.

Per approfondire il contenuto del provvedimento – desumibile peraltro da sintetici accenni di Svetonio e Tacito¹²⁰ – è opportuno riconsiderare due elementi su cui mi sono soffermata in precedenza¹²¹: da un lato la scarsa propensione di Claudio a delegare le proprie *cognitiones* e, dall'altro, come evidenziato dall'epigrafe CIL V, 5050, l'esistenza di una attiva e incisiva giurisdizione di *procuratores* imperiali (quantomeno in Italia). La vi-

¹²⁰ Cfr. Tac. *ann.* 12.60.1: *Eodem anno saepius audita vox principis, parem vim rerum habendam a procuratoribus suis indicatarum ac si ipse statuisset. ac ne fortuito prolapsus videretur, senatus quoque consulto cautum plenius quam antea et uberius. nam divus Augustus apud equestres qui Aegypto praesiderent lege agi decretaque eorum proinde haberi iusserat ac si magistratus Romani constituissent; mox alias per provincias et in urbe pleraque concessa sunt quae olim a praetoribus noscebantur: Claudius omne ius tradidit, de quo toties seditione aut armis certatum, cum Sempronius rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursus Serviliae leges senatus iudicia redderent, Mariusque et Sulla olim de eo vel praecipue bellarent. sed tunc ordinum diversa studia, et quae vicerant publice valebant. C. Oppius et Cornelius Balbus primi Caesaris opibus potuere condiciones pacis et arbitria belli tractare. Matios posthac et Vedios et cetera equitum Romanorum praevalida nomina referre nihil attinuerit, cum Claudius libertos quos rei familiari praefecerat sibi et legibus adaequaverit.*; Suet. *Claud.* 12.1: *At in semet augendo parcus atque civilis praenomine Imperatoris abstinuit, nimios honores recusavit, sponsalia filiae natalemque geniti nepotis silentio ac tantum domestica religione transegit. Neminem exulum nisi ex senatus auctoritate restituit. ut sibi in curiam praefectum praetori tribunosque militum secum inducere liceret utque rata essent quae procuratores sui in iudicando statuerent, precario exegit.*

¹²¹ Cfr. *retro*, ntt. 67, 82. E, in argomento, *adde* Cass. Dio 60.25.6.

non si tratti di un editto di Claudio II, anche in considerazione della notevole mole di editti emanati dal successore di Caligola (specie, come si è visto, in materia processuale).

Pure la lettura dei coevi *Paratitla* di Cuiacio sembrerebbe confermare la tesi che la *constitutio Claudii* risalga ai primi secoli dell'impero. Il celebre umanista, tuttavia, nega che possa ravvisarsi un legame tra il titolo del codice e quello, appena ricordato, dei *Digesta*: «*Et rursus hoc distat hic titulus a titulo sive edicto de alienatione mudandi iudicii causa facta*», poichè – secondo Cuiacio – nel codice si discute «*de lite sive actione*», mentre nell'editto unicamente, e in modo specifico, «*de re translata in potentiorum*». Il commento si chiude ricordando una eccezionalità della *constitutio Claudii*, consistente nell'affidare la «*coercitio huius rei ad praesidem provinciae*»¹³⁶.

Il Commentario del tedesco Johannes Brunemann, attivo nella prima metà del Seicento, non offre elementi utili all'indagine sul *divus parens*, ma chiarisce meglio il senso e la portata dell'epistola diocleziana: il divieto di *patrocinium potentiorum* non si rivolge solo all'attore, anzi «*procedit et haec lex in reo, quia verba sunt generalia, et quia et actor etiam terreri potest a patrono reo*»¹³⁷.

¹³⁶ J. CUJACIUS, *Paratitla in IX libros Codicis Iustiniani repetitae praelectionis*, Parisiis, 1584, in lib. II, ad leg. cit., 30.

¹³⁷ J. BRUNNEMANNUS, *Commentarius in Codicem Iustiniani. Duobus tomis divisus*, I, Laureti 1839, ad tit. XIV, Cod. Ne liceat, L. Divine, 172.

Diocleziano ben può riferirsi alla emanazione di una 'costituzione' con valore inequivocabilmente non-mativo da parte del *divus parens*, si presta ad essere interpretato in un'accezione diversa. Non va sottaciuto – sottolinea Palazzolo – come le parole *constitutio* e *constituere* risultano avere assunto il significato «più generico di fissare, sistemare organicamente»¹³⁴. Siffatta proposta esegetica ci permetterebbe di congetturare, per la norma richiamata da Diocleziano, una datazione molto più 'alta'.

Come anticipato, l'analisi dei commenti di alcuni interpreti successivi della costituzione lasciano adito a un'interpretazione diversa da quella di Accursio. Si può prendere le mosse dal *Commentario al Codice* dell'olandese Matthaëus Wesembecius, fiorito nella seconda metà del XVI secolo. Il divieto del *patrocinium potentiorum*, siano essi *procuratores* o *postulatores*, secondo il giurista olandese trae origine da un antico «*edictum Claudii, cuius ratio sumatur ab edicto, quo prohibetur mutandi causa alium graviorem adversarium surrogare*»¹³⁵. Nel commento non si puntualizza l'identità del *divus Claudius*, ma il fatto che la proibizione sia ispirata da un *edictum* – costituente, a sua volta, un'applicazione particolare dell'editto pretorio sull'*alienatio iudicii mutandi causa facta* – offre elementi confortanti alla tesi che

¹³⁴ N. PALAZZOLO, *Il 'princeps'*, cit., 309.

¹³⁵ M. WESEMBECIUS, *In Pandectas Iuris Civilis et Codicis Iustiniani libri XII Commentarii*, Basileae, 1593, ad l. II Cod., tit. *ne liceat*, 96.

ceda descritta dall'epigrafe è stata considerata in qualche modo prodromica all'emanazione del senatoconsulto in esame. Nello stesso anno di approvazione del provvedimento – narra Tacito – il *princeps* risulta essere intervenuto più volte per affermare che le decisioni giudiziarie dei suoi *procuratores* siano da considerare di forza pari alle sue¹²² (arg. ex Tac. ann. 12.60.1: ... *Eodem anno saepius audita vox principis, parem vim rerum habendam a procuratoribus suis iudicatarum ac si ipse statuisset*).

Sulle ragioni che inducono Claudio a prendere provvedimenti convocando il senato è possibile qui richiamare due opinioni: vi è chi – come Buongiorno – insiste sulla congettura che il senatoconsulto sia stato invocato dai *patres* soprattutto per porre un freno, attraverso la fissazione di un riparto di giurisdizione, alle ormai frequenti usurpazioni, da parte dei *procuratores*, di funzioni giurisdizionali pretorie¹²³. Da parte, invece, di Spagnuolo Vigorita si pone l'accento sull'argomentazione secondo cui, stante l'ormai consolidato esercizio, da parte dei procuratori, anche di funzioni giurisdizionali, delegate, e dai contorni ancora vaghi *ratione materiae*, è naturale che l'imperatore si sia determinato a conferire autonomia

¹²² Probabilmente in virtù di una esplicita delega, concessa credo con parsimonia.

¹²³ P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 350.

e a «rafforzare tali poteri anche con un riconoscimento senatorio»¹²⁴.

Mi sembra da accogliere la seconda delle interpretazioni appena richiamate: se il 53 d.C. può essere considerato come *dies natalis* della giurisdizione procuratoria, ovvero – come si è notato – della giurisdizione fiscale¹²⁵, gli effetti dell'innovazione risultano dirompenti: l'obiettivo di questo passo è, naturalmente, quello di sminuire il prestigio dei proconsoli stessi e svincolare almeno in parte il *Fiscus* dal controllo dei senatori, coinvolgendo anche i liberti preposti alla *res familiaris* direttamente influenzati dall'imperatore.

Logico, allora, che per rendere il più indolore possibile un cambiamento del genere Claudio scelga, almeno per le formalità di approvazione, di coinvolgere l'*auctoritas* dell'organo repubblicano per eccellenza (non è un caso che Svetonio collochi l'episodio in parola tra quelli paradigmatici, in concreto, della *civilitas* del principe e adotti il significativo sintagma *precario exegit*: Suet. *Claud.* 12.1).

A conclusione dell'analisi degli interventi di Claudio in materia processuale, mi pare infine interessante accennare a una testimonianza tratta

¹²⁴ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Gli ordinamenti*, cit., 471.

¹²⁵ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione*, cit., 472. Cfr. anche, più di recente, accenni di G. MOUSOURAKIS, *The Historical and Institutional Context of Roman Law*, Burlington, 2003, 249.

successi militari non sembra avere lasciato tracce significative in campo giuridico, o almeno non nella materia processuale¹³².

Nella Compilazione giustiniana è tramandata un'unica costituzione (in CI. 3.34.6) certamente risalente al suo principato e relativa, peraltro, non al processo ma alla materia delle servitù di presa d'acqua¹³³.

Tornando all'esegesi della *lex*, anche il verbo *constituit*, che nel contesto storico in cui opera

¹³² Non si accenna ad alcuna riforma nella biografia dell'*Historia Augusta*, invero molto attenta ai successi militari che nel suo breve regno Claudio ha condotto a termine. Quasi l'intera biografia è, infatti, incentrata sulle campagne militari dell'imperatore. La lacuna, credo, non possa spiegarsi diversamente: l'imperatore potrebbe non avere emanato alcuna costituzione in argomento degna di essere ricordata. Cfr. SHA. *Divus Claudius* 6.1: *Sed redeamus ad Claudium. Nam, ut superius diximus [triginta], illi Gothi, qui evaserant eo tempore, quo illos Marcianus est persecutus, quosque Claudius emitte non siverat, ne [qu]id fieret, quod effectum est, omnes gentes suorum ad Romanas incitaverant praedas. Denique Scytharum diversi populi, Peuci, Grutungii Austrogoti, Tervingi, Visi, Gipedes, Celtae etiam et Eruli, praedae cupiditate in Romanum solum irrup[uerunt] atque illic pleraque vastarunt, dum aliis occupatus est Claudius dumque se ad id bellum, quod confecit, imperatorie instruit, ut videantur fata Romana boni principis occupatione lentata, 3 sed credo, ut Claudii gloria ad cresceret eiusque fieret gloriosior toto penitus orbe victoria.*

¹³³ Imp. Claudius A. Prisco C. 3.34.6 (a. 269): *Praeses provinciae usu aqua, quam ex fonte iuris tui profluere adlegas, contra statutam consuetudinis formam carere te non permittet, cum sit durum et crudelitati proximum ex tuis praediis aquae agmen ortum sitientibus agris tuis ad aliorum usum vicinorum iniuria propagari.*

vocatum, non autem priorem illum Claudium Neronem»¹²⁹.

Tuttavia – e prescindendo, per il momento, dall'analisi di altra letteratura di età protomoderna e moderna indirizzata in senso contrario ad Accursio, come anche qualche studioso del diritto romano¹³⁰ – alcuni elementi inducono a prospettare anche un'ipotesi differente.

Claudio il Gotico, sebbene ricordato da Eutropio con toni lusinghieri, in quanto *parcus, iusti tenax* e *idoneus*, molto più dell'omonimo antenato, *rei publicae gerendae*¹³¹, nonostante i considerevoli

¹²⁹ *Codicis Dn. Iustiniani Sacratissimi Principis PP. Augusti, repetitae praelectionis libri XII, Accursii commentariis illustrati*, Parisiis 1566, Gl. ad l. *Divine*, Lib. Cod. II, Tit. XIV, col. 314.

¹³⁰ Mi riferisco al fugace accenno di R. QUADRATO, *'Favor rei' ed 'aequitas': la 'regula' di D. 50,17,15*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, II, Napoli 1997, 180, ove si legge che Claudio è ricordato da Diocleziano come «autore di un'iniziativa diretta a proteggere i più umili, *tenuiores*, dai soprusi giudiziari dei ricchi, dei *potentiores*».

¹³¹ Eutr. brev. 9.11.2: *Ita Gallieno rem publicam deserente Romanum imperium in Occidente per Postumum, per Odenathum in Oriente servatum est. Gallienus interea Mediolani cum Valeriano fratre occisus est imperii anno nono Claudiusque ei successit a militibus electus, a senatu appellatus Augustus. Hic Gothos Illyricum Macedoniamque vastantes ingenti proelio vicit. Parcus vir ac modestus et iusti tenax ac rei publicae gerendae idoneus, qui tamen intra imperii biennium morbo interiit. Divus appellatus est. Senatus eum ingenti honore decoravit, scilicet ut in curia clipeus ipsi aureus, item in Capitolio statua aurea poneretur.*

dalla Compilazione giustiniana, di controversa interpretazione. La costituzione, un'*epistula*, è poco considerata in letteratura: ne riporto la lettera per poi procedere a una sintetica esegesi.

Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aristobulo C. 2.13.1 pr. (a. 293): *Divine admodum constituit divus Claudius consultissimus princeps parens noster, ut iactura causae adficerentur ii, qui sibi potentiorum patrocinium advocassent, ut hoc proposito metu iudicariae lites potius suo Marte discurrerent, quam potentiores domorum opibus niterentur. Quem palam est in tantum provincialium quaestionibus esse commotum, ut huius sanctionis rectores provinciarum custodes et contemptae rei vindices fecerit, scilicet ut in actores seu procuratores in subsidia negotiorum vel usurpatos gratia vel redemptos severa sententia vindicarent. Quare cum intersit et universe omnium et praecipue tenuiorum, qui saepe importunis potentium intercessionibus opprimuntur, inter litigatores audientiam tuam impertire debebis: nec metuas, ne praedudices clarissimis viris, cum divus claudius huius rei rectorem provinciae et disceptatorem et, si res postularet, ultorem specialiter fecerit.*

La *lex* è sistemata nello scarno titolo 13 del *Codex* (*Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre*), composto da sole due costituzioni. La *ratio* sottesa alla norma – va subito sottolineato – mi pare quella di limitare, prescindendo dai *praefinita tempora*, la tirannia degli attori.

Diocleziano e Massiminiano ricordano come, in maniera quasi perfetta – dunque poco abbisognevole di ritocchi o di aggiornamenti – Claudio aveva stabilito che quanti, in corso di processo, affidassero il *patrocinium* della propria causa ai *potentiores* fossero colpiti dalla perdita (*iactura*) della causa. I *tenuiores*, infatti, erano spesso vessati da questa pratica fraudolenta: a questo scopo, Claudio provvede – come ricordano i suoi epigoni – anche a istituire un'attenta vigilanza sui processi, affidata ai governatori provinciali, incaricati di punire i responsabili di queste prassi scorrette. L'interpretazione della portata della *lex*, e primariamente del suo *incipit*, non sono, però, così agevoli come una prima, superficiale lettura lascerebbe supporre.

A rendere problematica l'esegesi è in primo luogo l'identificazione del *divus Claudius* citato. Degna di attenzione appare la titolatura, assai generosa, con cui il *parens* è ricordato: sembra infatti poco credibile che un *princeps* etichettato – si ricorderà, da Svetonio, nella sua biografia – come *inconsultus*¹²⁶ possa poi, in un documento ufficiale, essere rivalutato dai successori, pur lontani, a tal punto da essere presentato, e omaggiato, come *consultissimus*. Peraltro l'aggettivo in parola, di uso non comune per gli imperatori, almeno nella Compilazione, ricorre unicamente in relazione a

¹²⁶ Suet. *Claud.* 15, su cui *retro*, nel testo.

un unico *princeps* di provata cultura, massimamente venerato da Diocleziano: Marco Aurelio¹²⁷.

Il dato cronologico è un altro argomento che porterebbe a escludere l'identificazione del *divus Claudius* con il successore di Tiberio: limitando l'analisi ai rescritti di Diocleziano e Massimiano, è possibile notare che – tra gli imperatori del passato citati – il più risalente è, nella statistica, Traiano¹²⁸.

Si potrebbe essere indotti, allora, a pensare che il *parens noster* menzionato sia Claudio II, successore di Gallieno, asceso al trono nel 268 d.C. (e in carica sino al 270 d.C.). In effetti, nella tradizione romanistica, risale all'autorità di Accursio la prima identificazione del *parens* discusso con Claudio II: «*intelligit Claudium posteriorem hoc nomine*

¹²⁷ Imp. Gordiano A. Pisistrato C. 7.2.6: *Si hereditas eius, a quo testamento dicis te esse manumissum, ob aes alienum spernitur ab heredibus, conservandae libertatis gratia non iniusta ratione creditoribus hereditariis satis offerens iudicium testatoris servari tibi postulabis, maxime cum id etiam a divo marco consultissimo principe sit constitutum: quod in extranea quoque persona observari oportet.* Cfr. SHA. *Vita Marci* 19.12: *deusque etiam nunc habetur, ut vobis ipsis, sacratissime imperator Diocletiane, et semper visum est et videtur, qui eum inter numina vestra non ut ceteros sed specialiter veneramini ac saepe dicitis vos vita et clementia tales esse cupere, qualis fuit Marcus, etiamsi philosophia nec Plato esse possit, si revertatur in vitam. Et quidem haec breviter et congeste.* Infine, sul versante epigrafico, si riferisce a Costanzo Cloro l'epigrafe in *AE* 1993, 01621: *Consultissimo iuventutis principi Flavio Valerio Constantio.*

¹²⁸ C. 5.75.5. Seguono Adriano (C. 8.10.5) e Antonino Pio (C. 7.2.12; 7.20.1; 10.53.4).